



OIC 1

I PRINCIPALI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

25 ottobre 2004

INDICE

SCOPO E CONTENUTO	3
SOMMARIO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO	5
ASPETTI TRATTATI NEL PRINCIPIO	5
ASPETTI CHE SARANNO TRATTATI IN APPOSITO DOCUMENTO.....	6
1 - INTRODUZIONE DELLA NOZIONE DI “FUNZIONE ECONOMICA” DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ	7
LA NUOVA NORMATIVA	7
L'INTERPRETAZIONE TECNICA DELLA NUOVA NORMATIVA	7
2 - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)	10
LA NUOVA NORMATIVA	10
DEFINIZIONE DI LEASING	10
INDIVIDUAZIONE DEI CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO.....	11
EFFETTI SUL BILANCIO DELLA NUOVA NORMATIVA.....	12
DETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE DELLE RATE DI CANONE NON SCADUTE	13
NOTA INTEGRATIVA DEL LOCATARIO (LESSEE)	14
NOTA INTEGRATIVA DEL LOCATORE (LESSOR).....	17
<i>Lessor istituzionale</i>	17
<i>Lessor non istituzionale</i>	17
OPERAZIONI DI RETROLOCAZIONE (LEASE BACK).....	18
3 - ABROGAZIONE DELL'INTERFERENZA FISCALE ED ALTRE PARTITE DI NATURA FISCALE	20
PREMESSA - EFFETTI SULLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE E CONSEGUENTE COORDINAMENTO CON LA RIFORMA TRIBUTARIA	20
IL NECESSARIO COORDINAMENTO DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA CONSEGUENTE ALL'ABROGAZIONE DELL'INTERFERENZA FISCALE	23
LA GESTIONE DELLE RETTIFICHE E DEGLI ACCANTONAMENTI DEDUCIBILI IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI A PARTIRE DALL'ESERCIZIO 2004.....	24
LA RILEVAZIONE IN BILANCIO DELLA ELIMINAZIONE DELLE PARTITE INTERESSATE DALLA PREGRESSA INTERFERENZA TRA NORMA FISCALE E BILANCIO.....	24
CLASSIFICAZIONE E PRESENTAZIONE IN BILANCIO DELLE CONSEGUENTI IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE	28
NOTA INTEGRATIVA	29
4 - OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE	32
EFFETTI SUL BILANCIO DEL VENDITORE “A PRONTI” (ALIAS: ACQUIRENTE “A TERMINE”)	32
<i>Ipotesi del finanziamento</i>	33
<i>Ipotesi del prestito di un bene</i>	33
EFFETTI SUL BILANCIO DELL'ACQUIRENTE “A PRONTI” (ALIAS: VENDITORE “A TERMINE”).....	34
NOTA INTEGRATIVA.....	34
5 - OPERAZIONI E SALDI DENOMINATI IN VALUTA ESTERA	36
LA NUOVA DISCIPLINA.....	36
CONTABILITÀ PLURIMONETARIA	37
LA RAPPRESENTAZIONE CONTABILE	37
<i>Conversione di attività e passività in valuta che non costituiscono immobilizzazioni</i>	37
<i>Conversione di attività immobilizzate in valuta</i>	38
Crediti finanziari immobilizzati.....	38
Titoli e partecipazioni immobilizzati, iscritti al costo.....	39
Partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto	39
Immobilizzazioni materiali e immateriali	39
INFORMATIVA SULLE VARIAZIONI DI CAMBIO SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	40
LA RISERVA A FRONTE DI UTILI SU CAMBI.....	40
6 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DI DURATA INDETERMINATA	42
LA NUOVA NORMATIVA	42
VALUTAZIONE ED AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	42
RIDUZIONI DI VALORE	43

CRITERI DI VALUTAZIONE	44
INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA	44
7 - INFORMATIVA PER AREA GEOGRAFICA	45
8 - ANALISI DEI MOVIMENTI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO	47
9 - INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI	50
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI	50
FINANZIAMENTI POSTERGATI	52
10 - INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ	53
APPENDICE 1 - CONFRONTO TRA NORME PREVIGENTI E NORME NOVELLATE.....	59
APPENDICE 2 - NORME INERENTI LA DIREZIONE ED IL COORDINAMENTO DI SOCIETÀ.....	72

Scopo e contenuto

L'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione dei Principi Contabili emanati a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, per aggiornarli alle nuove disposizioni legislative conseguenti il D. Lgs. n° 6 del 17 gennaio 2003 più oltre richiamato. I Principi Contabili che sono stati oggetto di revisione sono quelli interessati in modo significativo dalle novellate disposizioni; essi sono i seguenti:

principio n°	titolo	emesso il
11	Bilancio d'esercizio – finalità e postulati	Gennaio 1994
12	Composizione e schemi del bilancio di esercizio...	Gennaio 1994
19	I fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti	Settembre 1996
22	Conti d'ordine	Luglio 1997
24	Le immobilizzazioni immateriali	Marzo 1999
25	Il trattamento contabile delle imposte sul reddito	Marzo 1999
26	Operazioni e partite in moneta estera	Giugno 1999
28	Il patrimonio netto	Ottobre 2000

Nel rivedere i suddetti Principi Contabili sono state eliminate, oltre la normativa fiscale ormai superata, anche le parti che sintetizzavano il raffronto tra i principi in esso enunciati ed i Principi Contabili Internazionali in vigore alla data suddetta; infatti, sono in corso proposte di modifiche riguardanti numerosi Principi Contabili Internazionali, che sono quindi oggetto di revisione. La finalizzazione di tali proposte comporterà la loro omologazione da parte della Commissione Europea e, conseguentemente, il loro recepimento nella legislazione dell'Unione Europea, e l'accoglimento nell'ordinamento civilistico italiano. Esula dal presente documento l'esame di tali Principi e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie ai principi contabili nazionali nell'ottica di un tale processo di convergenza in materia di disciplina di bilancio. A tale proposito si rileva che il D.Lgs. n° 6/2003, in attuazione della legge delega, introduce una limitata riforma della disciplina dei bilanci, apportando specifiche innovazioni in merito al trattamento contabile e all'informativa da fornire in nota integrativa per talune fattispecie nonché il principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma.

Da questo carattere di limitato intervento del legislatore discendono le soluzioni prospettate nel presente principio. Il problema della convergenza con i principi contabili internazionali per i soggetti che non saranno tenuti ad applicare gli IAS verrà affrontato in sede di recepimento della direttiva n. 51/2003/CE (c.d. direttiva "modernizzazione").

Il presente documento intende riassumere in forma sintetica le modifiche e le integrazioni ai Principi Contabili (Documenti precedentemente emessi dall'apposita Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri) resi necessarie a seguito della riforma operata dal Legislatore in materia di Diritto Societario con il D. Lgs. del 17 gennaio 2003, n° 6 e sue successive modificazioni. Seguirà la pubblicazione del testo coordinato dei precedenti principi contabili con il presente documento e connesse modificazioni normative.

Questo documento non tratta i principi contabili connessi agli aspetti inerenti:

- i patrimoni ed i finanziamenti destinati, e

- le operazioni di: a) scioglimento e liquidazione (Libro V, Titolo V, Capo VIII c.c.); b) trasformazione, fusione e scissione (Libro V, Titolo V, Capo X c.c.), che saranno oggetto di specifici documenti.

Esula altresì dal presente documento la trattazione dei principi contabili connessi al D. Lgs. 394/03 in tema di informativa in nota integrativa delle valutazioni al *fair value* degli strumenti finanziari.

Sommario delle modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario

Con la riforma del diritto societario, il Libro V, Titolo V, Capo V del Codice Civile, nell'articolo relativo alla redazione del bilancio, ha subito alcune significative modificazioni. Altre variazioni normative sono state inoltre apportate dal Legislatore ai Capi VIII, IX e X del medesimo Titolo V. Per comodità del lettore, qui di seguito se ne fornisce un breve sommario, rinviando, per gli aspetti trattati in questo documento, ai capitoli successivi.

Aspetti trattati nel Principio

1. **Introduzione della nozione di “funzione economica” delle attività e delle passività** tra i principi generali di redazione del bilancio (art. 2423-*bis*).
2. **Operazioni di locazione finanziaria (Leasing)** (artt. 2424 e 2427 n° 22):
 - a. Separata indicazione nello Stato Patrimoniale delle immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria.
 - b. Redazione di un prospetto analitico che illustri il valore attuale dei canoni non scaduti e l'onere finanziario derivante, gli ammontari e le relative rettifiche e accantonamenti che sarebbero risultati qualora i beni fossero stati considerati immobilizzazioni.
3. **Abrogazione dell'interferenza fiscale ed altre partite di natura fiscale** (art. 223-*undecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie):
 - a. Abrogato il 2° comma dell'art. 2426 che consentiva di effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
 - b. Separata indicazione nelle attività dello Stato Patrimoniale dei crediti tributari.
 - c. Separata indicazione nelle attività dello Stato Patrimoniale delle imposte anticipate.
 - d. Esplicita indicazione nel Conto Economico delle imposte sul reddito correnti, anticipate e differite.
 - e. Indicazione analitica delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate.
 - f. Indicazione analitica delle imposte anticipate contabilizzate e non contabilizzate attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti.
4. **Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione** (artt. 2424-*bis*, 2425-*bis* e 2427, n° 6-*ter*):
 - a. Mantenimento delle attività relative all'operazione nel bilancio del venditore.
 - b. Rilevazione dei proventi e degli oneri derivanti da tali operazioni in base al principio della competenza economica.
 - c. Indicazione analitica dei crediti e debiti derivanti da tali operazioni.
5. **Operazioni e saldi denominati in valuta estera** (artt. 2425-*bis*, 2426 n° 8-*bis*, 2427 n° 6-*bis*):
 - a. Rilevazione dei ricavi, proventi, costi ed oneri relativi a tali operazioni al cambio corrente alla data in cui è avvenuta l'operazione.
 - b. Valutazione delle attività e passività denominate in valuta estera e che non siano immobilizzazioni al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.
 - c. Valutazione delle immobilizzazioni denominate in valuta estera al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole.

- d. Imputazione degli utili e delle perdite da ciò derivanti al Conto Economico con l'obbligo di costituire con gli utili netti, una riserva non distribuibile.
6. **Immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata** (artt. 2426 e 2427 n° 3-bis):
- Introduzione della nozione di immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata.
 - Informativa circa le riduzioni di valore operate sulle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata e circa gli effetti di tali riduzioni rispetto agli esercizi precedenti ed alle comunicazioni fatte.
7. **Informativa per area geografica** (art. 2427 n° 6):
Ripartizione per area geografica dei crediti e dei debiti.
8. **Analisi dei movimenti nelle voci di Patrimonio Netto** (art. 2427 n° 4 e 7-bis):
- Informativa sulle variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto.
 - Redazione di appositi prospetti che illustrino origine, composizione, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché utilizzazione in precedenti esercizi delle voci del Patrimonio Netto.
9. **Informativa sugli strumenti finanziari** (art. 2427 n° 19 e 19-bis):
- Informativa sul loro numero, caratteristiche e diritti che conferiscono.
 - Informativa analitica dei finanziamenti effettuati dai soci.
10. **Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società** (artt. 2497 e 2497-septies):
Informazioni da fornire in Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.

In merito all'applicazione della nuova disciplina l'art. 223-undecies delle disposizioni attuative prevede che:

“I bilanci relativi agli esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.

I bilanci relativi agli esercizi chiusi fra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.

I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni”.

Aspetti che saranno trattati in apposito documento

1. **Patrimoni e finanziamenti destinati** (artt. 2447-bis - 2447-decies):
- Patrimoni destinati: informativa analitica sulla loro composizione e formazione.
 - Finanziamenti destinati effettuati dai soci: informativa analitica sulla loro composizione e formazione.
2. **Operazioni di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione** (artt. 2484 - 2496 e artt. 2498 - 2506-quarter).

1 - Introduzione della nozione di “funzione economica” delle attività e passività

La nuova normativa

Il novellato articolo 2423-*bis* del Codice Civile (principi di redazione del bilancio), al punto 1, introduce rispetto al previgente testo una nozione, quella di “funzione economica”, che ha carattere di novità. Il nuovo testo stabilisce, tra l'altro, infatti che:

“... Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;...”

Nella letteratura contabile, ed in particolare nel Principio Contabile n° 11, il concetto di “prudenza” e quello di “continuazione dell'attività” dell'impresa sono ricompresi tra i *postulati* del bilancio, regole, cioè di gerarchia superiore alle regole e ai principi particolari applicabili a specifiche fattispecie. A tale documento, pertanto, si rimanda, per quanto riguarda tali nozioni.

La novità introdotta nel “riformato” ordinamento civilistico è costituita dalla nozione di “funzione economica” delle attività e delle passività. Occorre sottolineare come l'articolo 2423-*bis*, accomunando le nozioni di “prudenza” e di “continuazione dell'attività” con la nuova nozione di “funzione economica” dà necessariamente anche a quest'ultima carattere pervasivo e la pone allo stesso livello gerarchico delle altre citate nozioni, essendo il dettato dell'articolo 2423-*bis* riferito alla definizione “generale” dei principi in base ai quali deve essere redatto il bilancio. Tale prescrizione, pertanto, deve essere applicata nella valutazione di tutte le attività e di tutte le passività iscritte in bilancio.

L'interpretazione tecnica della nuova normativa

L'espressione “funzione economica” adottata dal Legislatore necessita, tuttavia, d'una interpretazione tecnica. Il Legislatore - come si evince dalla relazione di accompagnamento al D. Lgs. n° 6 - ha inteso con tale espressione riferirsi al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma, concetto indicato nel Principio Contabile n° 11 con l'espressione “prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali”. In tal modo, quindi, la norma novellata ha recepito le indicazioni desumibili dai principi contabili italiani e internazionali¹ nonché dalla recente regolamentazione comunitaria, i quali prescrivono quale criterio generale che nella redazione dei bilanci debba venir privilegiata la sostanza delle operazioni rispetto alla loro forma legale. Al riguardo l'art. 6 della legge delega n° 366 prevedeva la revisione della disciplina del bilancio per alcune importanti operazioni quali, per esempio la locazione finanziaria, i pronti contro termine e gli strumenti finanziari derivati, operazioni che in precedenza - come precisato dalla relazione di accompagnamento - venivano contabilizzate secondo gli aspetti formali dei contratti sottostanti². La volontà del Legislatore, rifacendosi alla moderna dottrina aziendalistica ed alla prassi internazionale, è stata quella di prevedere che la rappresentazione in bilancio di queste operazioni, ed in generale per tutti gli accadimenti economici, venisse effettuata secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

¹ I principi contabili internazionali e i principi contabili nazionali prescrivono quale criterio generale che nella redazione dei bilanci debba venir privilegiata la sostanza sulla forma.

² Ciò, tuttavia, non appare possibile - allo stato - per il trattamento contabile delle operazioni di locazione finanziaria. Si veda il successivo capitolo “Operazioni di locazione finanziaria”.

Sotto il profilo tecnico, sarebbe stato preferibile che il Legislatore in sede di esercizio della delega avesse fatto espresso riferimento al già noto *principio della prevalenza della sostanza sulla forma*.³

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma può avere effetti rilevanti sui criteri di valutazione degli elementi patrimoniali con conseguenti effetti sulle componenti economiche, nonché sui criteri di contabilizzazione e di rappresentazione dei valori. Si tratta infatti di un principio che, adeguatamente raccordato con le specifiche norme particolari, consente non soltanto di disporre di una utile indicazione generale per la soluzione delle questioni interpretative che si pongono con riferimento all'iscrizione di operazioni particolarmente strutturate e complesse (ad esempio: le modalità di iscrizione delle operazioni di finanza derivata e delle altre operazioni finanziarie) ma anche di un criterio generale destinato ad applicarsi proficuamente ad altre problematiche di controversa soluzione.

Inoltre, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma può comportare per alcune operazioni di carattere finanziario effetti compensativi di segno opposto per quanto riguarda sia gli aspetti patrimoniali che per quelli economici. Ciò è il caso, ad esempio, del regolamento simultaneo di due strumenti finanziari tramite l'intervento di una stanza di compensazione in un mercato finanziario organizzato. In questi casi dunque, essendo la compensazione un elemento intrinseco (cioè tipico) dell'operazione, non si deve applicare il divieto di compensazione di partite.

Su tale materia, il citato Principio Contabile 11 cui si rimanda, così - tra l'altro - si esprime: *"Affinché il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire la rappresentazione in modo veritiero e corretto degli eventi di gestione si rende necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali. La sostanza rappresenta l'essenza necessaria dell'evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso. I fatti di gestione hanno diversa origine e presentano problematiche diverse. A titolo esemplificativo, molti di tali fatti sono costituiti da contratti che possono trovare regolamentazione in una normativa generale o specifica. Alcuni di tali contratti sono singoli ed indipendenti, altri fanno parte di più complesse operazioni. Per molti contratti l'essenza dell'operazione è facilmente intelligibile. Per altri, la particolarità o complessità delle clausole richiede interpretazione per comprendere la vera essenza del contratto ed evitare conclusioni fuorvianti. In numerose situazioni vi è concordanza tra l'aspetto sostanziale e l'aspetto formale del contratto; in altre situazioni tale concordanza non si verifica. Per ciascuna operazione o fatto e comunque per ogni accadimento aziendale, è indispensabile conoscere la sostanza economica dello stesso qualunque sia la sua origine (contrattuale, legislativa ecc.). L'identificazione della sostanza economica delle operazioni è basilare per tutto il procedimento di formazione del bilancio. Pertanto, è essenziale che già nella fase di rilevazione dell'operazione nelle scritture contabili si abbia la conoscenza di tutti gli elementi pertinenti per la determinazione della relativa sostanza economica. Ciò comporta di indivi-*

³ Analoga espressione è contenuta nell'art. 7 n° 4 del D. Lgs. n. 87/92 in materia di bilanci delle imprese bancarie, che recita: *"Gli atti di cui all'art. 5 ["Poteri delle autorità"] possono stabilire che i conti di bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.*", nonché nell'art. 2 della direttiva di modifica alla IV e VII direttiva (2003/51/CE del 18/6/2003), coerentemente con il proposito di un adeguamento della disciplina europea ai recenti sviluppi internazionali in materia di contabilità (si veda la Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio e al Parlamento Europeo del 13 giugno 2000). La Direttiva citata aggiunge all'art. 4 della Direttiva 78/660/CE il seguente paragrafo al n° 6: *"Gli stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzato. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati a determinati tipi di società e/o ai conti consolidati secondo la definizione della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati."*

duare non solo le caratteristiche dell'evento isolato, bensì anche quelle relative ad eventi ed operazioni ad esso correlate o correlabili il cui insieme concorre a determinare l'unitarietà dell'operazione negli aspetti sostanziali.

La sostanza economica dell'operazione che è stata così identificata rappresenta, salvo i casi indicati successivamente, l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dell'evento nel bilancio, affinché quest'ultimo possa assicurare chiarezza di redazione ed una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio”.

L'applicazione del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma è quindi ora resa obbligatoria dalla norma, nei casi in cui ciò non sia espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio.

Questo capitolo integra quanto trattato nel Principio Contabile 11

2 - Operazioni di locazione finanziaria (*Leasing*)

La nuova normativa

L'articolo 2424 prevede che, nella macroclasse B dell'attivo del bilancio dei soggetti locatori, le immobilizzazioni siano rappresentate *“con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria”*.

Più precisamente, tale disposizione riguarda esclusivamente le società concedenti iscritte nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 113 del t.u.b. – soggetti non operanti nei confronti del pubblico - in quanto le altre società concedenti iscritte all'elenco generale di cui all'art. 106 del t.u.b. (intermediari finanziari) ovvero all'albo di cui all'art. 13 del t.u.b. (banche) devono redigere il bilancio secondo quanto disposto dal D. Lgs. 87/92 ed il connesso provvedimento della Banca d'Italia 31 luglio 1992.

L'articolo 2427 al n° 22, con riferimento all'informativa che deve fornire il locatario di beni in leasing, stabilisce che nella Nota Integrativa al bilancio debbano essere descritte *“le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio”*.

Definizione di leasing

Le operazioni di leasing finanziario sono rappresentate dai contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad esempio, software), acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito (riscatto)⁴.

Conseguentemente, con una operazione di locazione (leasing) il concedente (locatore, o *lessor*) concede ad un utilizzatore (locatario, o *lessee*) l'uso di un bene per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico (canone) con la presenza in contratto di una opzione di acquisto del bene locato in favore dell'utilizzatore ad un prezzo contrattualmente predeterminato (c.d. opzione di riscatto). Il principio contabile internazionale IAS n° 17 relativo alla contabilizzazione delle operazioni di locazione definisce:

- *leasing finanziario*: la locazione in base alla quale vengono sostanzialmente trasferiti in capo all'utilizzatore tutti i rischi ed i benefici connessi alla proprietà del bene, ed in cui la stessa proprietà del bene al termine del periodo di locazione può essere trasferita o meno all'utilizzatore;

⁴ Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 49 dell'8 febbraio 1989 “Manuale per la compilazione della matrice dei conti”, Avvertenze generali, paragrafo “Operazioni di leasing finanziario e di factoring”, nonché circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale”, Avvertenze generali, paragrafo “Locazione finanziaria”.

- *leasing operativo*: un contratto di locazione diverso da quello di leasing finanziario⁵.

Da un punto di vista sostanziale, quindi, il leasing finanziario realizza una forma di finanziamento per l'uso di un bene, garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene stesso sino al momento del suo eventuale riscatto da parte del locatario. Occorre peraltro evidenziare che nella definizione di leasing finanziario lo IAS n° 17 non include come condizione determinante la presenza in contratto della opzione di riscatto⁶.

Individuazione dei contratti di leasing finanziario

Come già precisato al precedente punto, allo stato attuale della giurisprudenza⁷ e della prassi nazionale la definizione di “locazione finanziaria” non è coincidente con quella prevista dal citato IAS 17⁸ e implicitamente richiamata nella disposizione in esame. Tenuto conto della

⁵ Un contratto di locazione che non possa definirsi finanziaria configura, quindi, una locazione operativa, in cui, sostanzialmente, il titolare del bene ne cede l'uso per un periodo di tempo ad un conduttore dietro il corrispettivo di un canone di affitto. Poiché il trattamento del leasing operativo non è stato interessato da variazioni normative, esso esula da questo Principio; tuttavia occorre notare che, ancorché la normativa vigente non dia, allo stato, espressa regolamentazione della materia, appare opportuno ai fini della chiarezza e trasparenza del bilancio che la Nota Integrativa fornisca informazioni sufficienti a valutare l'esposizione dello stesso in termini di impegni assunti e della loro rilevanza. In particolare, il punto 9 dell'art. 2427 richiede: “gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società”.

⁶ Si ricordano in proposito la definizione di locazione finanziaria riportata all'art. 17, comma 2 della L. 2 maggio 1976, n. 183 e nella Circolare Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996 (confermata anche nell'ultimo aggiornamento della stessa in data 30 gennaio 2004), nonché quanto riportato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 175/E del 12 agosto 2003 in merito al carattere discriminante per l'identificazione di un'operazione di locazione finanziaria della presenza dell'opzione finale di acquisto del bene.

⁷ Ex pluribus: Cassazione, Sez. Un., sentenza n° 65 del 7 gennaio 1993, Cass. Civile, sentenza n° 6034 del 4 luglio 1997, Cass. Civile, sentenza n° 4855 del 14 aprile 2000, Cass. Civile, sentenza n° 1715 del 7 febbraio 2001 e Cass. Civile, sentenza n° 18229 del 28 novembre 2003. In tali sentenze il Supremo Collegio opera la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento. Precisa come “Nell'ambito del leasing finanziario sono ...individuabili due tipi di leasing: il primo (leasing di godimento), pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e dietro canoni dei beni stessi; il secondo (leasing traslativo), pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto...Per stabilire se si sia in presenza di leasing di godimento o di leasing traslativo, occorre accertare la volontà delle parti trasfusa nelle clausole contrattuali. In particolare, ricorre la figura del leasing di godimento allorquando l'insieme dei canoni è inferiore, in modo consistente, alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene, lasciando non coperta una parte non irrilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente altezza. Per contro, ricorre la figura del leasing traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato, ed il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione, con ciò dimostrando che i canoni hanno incluso non solo il corrispettivo per l'uso ma anche gran parte del prezzo del bene.” (sentenza 7 febbraio 2001, n° 1715).

⁸ Secondo lo IAS 17, un contratto di leasing viene definito *finanziario* quando trasferisce al locatario sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà del bene locato. La classificazione di un'operazione di leasing, dunque, dipende dal contenuto sostanziale dell'operazione piuttosto che dalla forma contrattuale. Coerentemente con le indicazioni fornite dal citato principio contabile internazionale n° 17, si ritiene che utili indicatori per la classificazione di un contratto di leasing come finanziario possano essere rappresentati alternativamente dai seguenti elementi:

- il contratto prevede il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;
- il locatario ha l'opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value alla data in cui si potrà esercitare l'opzione, cosicché, all'inizio del contratto di leasing, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;
- la durata del contratto di leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non viene trasferita;
- all'inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value del bene locato;

particolarità della situazione italiana e considerato che la questione potrà essere affrontata nel prossimo futuro in sede di recepimento della citata direttiva n. 51, sembra ragionevole considerare, in linea generale, quale condizione preliminare per l'applicazione dell'obbligo informativo riportato nel nuovo punto 22 dell'articolo 2427 del codice civile la formale presenza nel contratto di leasing dell'opzione finale di acquisto. In tale ottica, eventuali operazioni di leasing classificabili ai sensi dello IAS 17 quali leasing finanziari (ad esempio operazioni di locazione operativa c.d. "full pay out") ma contrattualmente prive dell'opzione di riscatto potrebbero non rientrare nell'obbligo di indicare in nota integrativa le informazioni richieste. Ciò in quanto, non essendo contrattualmente prevista l'opzione, potrebbe non essere certo che la proprietà giuridica del bene locato si trasferisca in capo all'utilizzatore del bene.

Occorre, quindi, soffermarsi sul successivo ulteriore requisito indicato al n° 22 dell'articolo 2427 del codice, ovverosia "*che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni*". Sulla base di tale disposizione, l'informativa va senz'altro fornita nel caso in cui sia ragionevole prevedere l'esercizio dell'opzione di riscatto quale conseguenza della fissazione di un prezzo per l'eventuale acquisto finale significativamente inferiore al presumibile valore di mercato del bene alla data in cui l'opzione sarà esercitabile. Tuttavia, l'informativa richiesta al n. 22 dell'art. 2427 deve essere comunque fornita qualora le condizioni che contraddistinguono l'operazione, indipendentemente dalla presenza dell'opzione di riscatto, determinino, nella sostanza, il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni.

Nelle citate situazioni occorre classificare le operazioni di leasing come finanziarie e produrre l'informativa richiesta dall'art. 2427, n° 22 c.c..

Peraltro, va evidenziato che la disciplina prevista dal Legislatore riguarda solo l'informativa che il locatario deve fornire in nota integrativa. Non trova pertanto applicazione relativamente a discipline o finalità diverse da quelle ivi statuite.

Effetti sul bilancio della nuova normativa

Con il novellato articolo 2424 il Legislatore ha voluto esplicitare che anche le società locatrici che redigono il bilancio secondo il Codice Civile⁹ devono fornire, tra le immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale, specifica evidenza di quelle concesse in locazione finanziaria. Nulla è stato previsto come informativa aggiuntiva da inserire in Nota Integrativa.

Con riferimento ai locatari, invece, il Legislatore ha confermato la rappresentazione di tali operazioni secondo il *metodo patrimoniale*, in linea con l'attuale prassi, ed ha ritenuto opportuno integrare l'informativa complementare da fornire nella Nota Integrativa, aggiungendo all'art. 2427 c.c. il n° 22 relativo alla rappresentazione dei contratti di leasing finanziario secondo il *metodo finanziario*.

Si evidenzia che con il *metodo patrimoniale* il locatario (diversamente da quanto prevedono i principi contabili internazionali ed il postulato della prevalenza della sostanza sulla

-
- i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche.

⁹Rientrano in questa fattispecie le società finanziarie che svolgono la loro attività unicamente nei confronti delle società del gruppo di appartenenza, salvo che quest'ultimo non includa anche banche e/o intermediari finanziari esercenti la propria attività nei confronti del pubblico (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, paragrafo 1 "Destinatari delle disposizioni"). Tali società finanziarie sono iscritte in apposita sezione ex articolo 113 del Testo Unico Bancario. Con riferimento alle società finanziarie che esercitano l'attività di locazione finanziaria nei confronti del pubblico, si veda il paragrafo "Lessor istituzionale" in questo stesso capitolo.

forma) non iscrive nel proprio Stato Patrimoniale le immobilizzazioni acquisite attraverso contratti di locazione finanziaria¹⁰. Infatti, tali immobilizzazioni e i relativi ammortamenti sono iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale del locatore, mentre nel bilancio del locatario confluiscono in Conto Economico i canoni corrisposti come costi di periodo.

Il citato principio contabile internazionale stabilisce modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda che si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Nel primo caso (leasing finanziario) è richiesta una rilevazione che rispecchi la sostanza del contratto piuttosto che la sua forma (*metodo finanziario*). In sintesi, ciò consiste nella contabilizzazione dell'operazione come l'acquisto di un bene, accompagnata dalla iscrizione di un debito verso il concedente, nonché il conseguente ammortamento del bene come previsto per le immobilizzazioni materiali, e l'iscrizione nel Conto Economico degli oneri finanziari rilevati per competenza. Nel secondo caso (leasing operativo) è richiesta la contabilizzazione prevista per i contratti di affitto (canone periodico imputato al Conto Economico).

Come si è detto, invece, secondo la normativa nazionale vigente i contratti di locazione finanziaria debbono essere rappresentati contabilmente applicando il citato *metodo patrimoniale*, cioè in base alla forma giuridica negoziale. Pertanto i beni oggetto di locazione rimangono iscritti tra le attività patrimoniali del concedente e da questo ammortizzati, mentre l'utilizzatore si limita a contabilizzare nel Conto Economico i canoni corrisposti.

L'applicazione di questo metodo di contabilizzazione per le operazioni di leasing finanziario produce effetti difformi rispetto a quelli previsti dalla citata metodologia finanziaria nella rappresentazione della situazione patrimoniale finanziaria e dei risultati economici, sia del locatore, sia del locatario, e non permette, quindi, una piena applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Pertanto, per ragioni di trasparenza informativa il Legislatore ha espressamente previsto che il locatario nella Nota Integrativa dia specifiche informazioni sugli effetti dell'applicazione del *metodo finanziario*.

Peraltro, affinché una futura disciplina *a regime* della rappresentazione in bilancio delle operazioni di locazione finanziaria possa consentire l'adozione del *metodo finanziario* nel bilancio del locatario, occorre che venga accompagnata da altre appropriate modifiche normative, riguardanti anche i risvolti tributari e concorsuali, volte a rendere neutrale la "migrazione" verso questa diversa metodologia di rappresentazione in bilancio, per i concedenti e per i conduttori.

È peraltro doveroso segnalare che recentemente lo Iasb ha in più occasioni anticipato la volontà di avviare una radicale revisione dello Ias 17, sostituendo all'attuale criterio dei "risks and rewards" quello dei "rights and obligations". Ciò comporterebbe: da un lato l'adozione di un unico metodo contabile per il leasing, senza distinzioni fra finanziario e operativo, spesso foriere di incertezze e discrezionalità applicative; dall'altro l'iscrizione nell'attivo dei bilanci degli utilizzatori del "diritto all'utilizzazione del bene" e nel passivo del "debito" in essere nei confronti della società di leasing proprietaria del bene oggetto di locazione.

Determinazione del valore attuale delle rate di canone non scadute

Quanto al richiesto contenuto della Nota Integrativa, occorre soffermarsi sulla determinazione del *valore attuale* delle rate di canone non scadute alla data di riferimento del bilancio.

¹⁰ È opportuno notare come in materia di trattamento contabile delle operazioni di locazione finanziaria si stia sviluppando giurisprudenza orientata al riconoscimento della prevalenza della sostanza sulla forma, anche a seguito del rapido evolversi delle normative nazionali ed internazionali. Si veda, ad esempio, la Suprema Corte, sezione tributaria, nella sentenza n° 8292 del 26 maggio 2003.

Tale determinazione presuppone infatti, come indicato dal citato articolo di legge, l'identificazione di un saggio di interesse che la norma definisce *effettivo*. Tale calcolo non è sempre di immediata effettuazione, a causa della varietà delle possibili formulazioni adottate in sede contrattuale tra le parti.

Nei contratti di locazione finanziaria, ancorché il saggio di interesse applicato possa essere esplicitamente indicato (e normalmente così avviene), non necessariamente tale valore rappresenta il tasso d'interesse effettivo¹¹, che invece è calcolato in funzione dei complessivi oneri finanziari che gravano sulla locazione e della durata del contratto in base ai diversi periodi di tempo intercorrenti dalla data di entrata in vigore del contratto sino a ciascuna scadenza periodica. Tali oneri finanziari complessivi sono pari alla differenza tra il valore corrente di mercato del bene oggetto di leasing alla data di stipulazione del relativo contratto (a tale importo lo IAS 17 prevede che si aggiungano gli eventuali “costi diretti iniziali del locatore”) e l'ammontare complessivo delle somme (canoni anticipati e periodici) da corrispondersi. Qualora significativi, gli oneri accessori direttamente sostenuti per effettuare l'operazione sono considerati nel determinare il tasso d'interesse implicito.

Nota Integrativa del locatario (Lessee)

Ancorché la norma non lo richieda espressamente, appare tuttavia raccomandabile che nel bilancio del locatario siano fornite in Nota Integrativa, se d'importo apprezzabile, informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti. Infatti, in parte tali effetti sono richiamati dalla norma più sopra riportata (ammortamenti, rettifiche, riprese di valore), ma vi sono tuttavia ulteriori effetti indiretti (ad esempio: quello sulle imposte sul reddito anticipate e differite) di cui è necessario tenere conto per determinare l'effetto netto complessivo.

A chiarimento di quanto richiesto dalla norma, nella Nota Integrativa delle società che acquisiscono beni in leasing finanziario è quindi necessario rilevare, se di importo apprezzabile:

- il valore del bene locato (che secondo il *metodo finanziario* sarebbe stato iscritto tra le immobilizzazioni). Tale valore corrisponde al minore tra il teorico prezzo del bene per il suo acquisto in contanti e il valore attuale dei canoni di locazione comprensivo del valore attuale del prezzo di riscatto pattuito; il valore del bene locato è esposto al netto degli ammortamenti che sarebbero stati stanziati applicando aliquote di ammortamento rappresentative della stimata vita utile del bene e di eventuali rettifiche e riprese di valore;
- il debito implicito verso il locatore (che sarebbe stato iscritto tra le passività), originariamente pari al valore del bene (come definito nel punto che precede) e progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote di capitale incluse nei canoni contrattuali;
- l'onere finanziario di competenza dell'esercizio, che è ottenuto attraverso la scomposizione dei canoni di locazione tra interessi passivi e quota capitale in base al tasso di interesse implicito nei contratti; qualora significativi, gli oneri accessori direttamente sostenuti per effettuare l'operazione sono considerati nel determinare il tasso di interesse implicito;
- le quote di ammortamento relative ai beni in locazione di competenza dell'esercizio;
- il relativo effetto fiscale;

¹¹ Per tasso d'interesse effettivo (o implicito) lo IAS 17 così si esprime: “Il tasso di interesse implicito del leasing è il tasso di attualizzazione che, all'inizio del leasing, fa sì che il valore attuale complessivo di (a) i pagamenti minimi derivanti dal leasing e (b) il valore residuo non garantito sia uguale alla somma di (i) il fair value (valore equo) del bene locato e (ii) gli eventuali costi diretti iniziali del locatore.”

- l'effetto sul risultato dell'esercizio e quello complessivo sul Patrimonio Netto che si otterrebbero applicando il metodo finanziario¹².

¹² Visto il carattere meramente informativo della disposizione in esame, lo spirito della nuova formulazione del codice civile sembra inoltre voler far emergere l'eventuale riserva latente intrinseca nel diritto all'opzione di riscatto finale; riserva che risulterà, al momento della regolare conclusione del contratto, pari alla eventuale differenza fra il prezzo contrattualmente previsto per l'acquisto finale del bene ed il presumibile valore di mercato del bene in quel momento.

Le tabelle esemplificative che seguono possono essere usate per fornire tali informazioni (ove opportuno in considerazione della rilevanza del fenomeno) analizzate seguendo la ordinaria classificazione delle immobilizzazioni materiali in bilancio:

	Importo
Attività:	
a) Contratti in corso:	
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti complessivi pari a €.. alla fine dell'esercizio precedente	
+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio	
- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio ¹³	
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio	
+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario	
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari a €..	
b) Beni riscattati	
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio	
Importo	
c) Passività	
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui scadenti nell'esercizio successivo €.., scadenti da 1 a 5 anni €.. e €.. scadenti oltre i 5 anni)	
+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio	
- Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio	
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti nell'esercizio successivo €.., scadenti da 1 a 5 anni €.. e €.. scadenti oltre i 5 anni)	
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c)	
e) Effetto fiscale	
f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e)	

L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato:

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario	
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario	
Rilevazione di:	
- quote di ammortamento:	
▪ su contratti in essere	
▪ su beni riscattati	
- rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario	
Effetto sul risultato prima delle imposte	
Rilevazione dell'effetto fiscale	
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario	

¹³ Rappresenta l'eliminazione dall'elenco dei beni utilizzati in leasing dell'esercizio precedente, a seguito della definitiva acquisizione del bene medesimo (riscatto) e sua contestuale iscrizione contabile tra le immobilizzazioni cui il bene compete.

Nota Integrativa del locatore (Lessor)

Lessor istituzionale

Le banche e gli enti finanziari (diversi da quelli non istituzionali di cui al successivo paragrafo) che esercitano l'attività di leasing sono tenute a redigere il bilancio in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia.

In particolare, per le banche e i gruppi bancari la Circolare n. 166 del 30 luglio 1992¹⁴ "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione" prevede che:

- l'importo dei beni dati in (e di quelli in attesa di) locazione finanziaria sia registrato tra le immobilizzazioni immateriali o tra quelle materiali a seconda del tipo di bene locato, inserendo appositi "di cui" nelle voci 90 e 100 dell'attivo;
- nella nota integrativa: a) siano indicati, se di importo apprezzabile, i proventi per canoni di locazione maturati durante l'esercizio, i proventi e gli oneri per riscatti intervenuti nel medesimo esercizio, nonché le rettifiche di valore effettuate sui beni locati; b) siano fornite le informazioni necessarie a stimare gli effetti che deriverebbero sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico dall'applicazione del cd. metodo finanziario ai contratti di locazione, quando il valore di tali contratti sia apprezzabile.

Inoltre, le esposizioni derivanti da operazioni di leasing finanziario formano oggetto di rilevazione nelle tabelle di nota integrativa relative ai "crediti dubbi" tenendo conto della solvibilità del debitore, alla "distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie/settori di attività economica dei debitori", alla "distribuzione territoriale e temporale delle attività". I beni dati in (e quelli in attesa di) locazione finanziaria devono formare oggetto di apposita evidenza, se di importo apprezzabile, nella tabella concernente le variazioni annue delle immobilizzazioni materiali/immateriali.

Lessor non istituzionale

Con il termine "lessor non istituzionale" si intendono gli enti finanziari, che, pur esercitando l'attività di leasing non applicano l'anzidetta disciplina di bilancio prevista per gli enti finanziari istituzionali (ad esempio, le imprese *captive* che concedono beni in leasing unicamente ad altri soggetti del medesimo gruppo non finanziario). Pur in assenza di esplicite prescrizioni da parte della normativa civilistica, si ritiene opportuno che tali imprese riportino nella Nota Integrativa l'informativa sui crediti e sugli interessi impliciti nei contratti di locazione, nonché più in generale gli effetti che deriverebbero dall'applicazione del *metodo finanziario* sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Analogamente, quindi, a quanto indicato per la Nota Integrativa che deve predisporre il locatario, le tabelle che seguono possono esemplificare l'informativa dovuta dal locatore non istituzionale, con le seguenti precisazioni:

- al punto A) sono riportate le rettifiche che sarebbero necessarie per eliminare le immobilizzazioni materiali concesse in leasing iscritte in bilancio secondo la metodologia patrimoniale;

¹⁴ Analoghe disposizioni sono stabilite per gli enti ed i gruppi finanziari; al riguardo si veda il Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992.

- al punto B) vengono indicati gli importi che sarebbero rilevati come crediti “impliciti”, rappresentati dalla quota in conto capitale dei canoni a scadere, e corrispondenti al valore residuo delle relative immobilizzazioni materiali nel contesto di un piano di ammortamento finanziario, tenuto conto della solvibilità del debitore;
- al punto C) e D) sono rilevati rispettivamente gli effetti sul patrimonio netto e sul conto economico conseguenti alle rilevazioni indicate in A) e B), nonché la diversa rappresentazione degli effetti economici dell’operazione sulle diverse voci di conto economico.

Importo

Attività:

A) Storno delle immobilizzazioni materiali/immateriali, rappresentate da:

Beni concessi in leasing finanziario al termine dell'esercizio precedente
 + Beni concessi in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
 - Beni riscattati dal locatario nel corso dell'esercizio
 - Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
 +/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
 Valore netto contabile dei beni concessi in leasing finanziario al termine dell'esercizio

B) Rilevazione dei crediti impliciti, rappresentati da:

Crediti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente
 + Crediti impliciti sorti nell'esercizio
 - Riscossione delle quote capitale
 - Svalutazioni per inesigibilità
 Crediti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio
 Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (B-A)

C) Effetto fiscale

Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (B-A-C)

D) L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato:

Eliminazione di:
 - ammortamenti dell'esercizio delle immobilizzazioni concesse in leasing finanziario
 - proventi per canoni di leasing rilevati nell'esercizio
 Rilevazione dei proventi finanziari, per quote interesse implicito
 Rettifiche/riprese di valore su beni concessi in leasing finanziario
 Effetto sul risultato prima delle imposte
 Rilevazione dell'effetto fiscale
Effetto sul risultato d'esercizio della rilevazione delle operazioni di leasing con il metodo finanziario

Operazioni di retrolocazione (Lease Back)

L'operazione di vendita (*sale*) e concomitante operazione di leasing finanziario (*lease back*) per il "riacquisto" - attraverso un contratto di leasing - del bene originariamente di proprietà, normalmente costituisce da un punto di vista sostanziale una operazione di finanziamento.

Poiché una operazione di *lease back* comprende una operazione di locazione, occorre valutare se ricorrano le condizioni per la classificazione di quest'ultima come leasing finanziario oppure, in più rari casi, operativo¹⁵.

Nel caso si definisca la retrolocazione come finanziaria è necessario rilevare contabilmente la vendita in quanto il sottostante negozio giuridico non può essere ignorato. L'eventuale plusvalenza (differenza positiva tra il prezzo della vendita originaria ed il valore netto contabile dello stesso bene alla data dell'operazione) che si dovesse determinare è rilevata in Conto Economico secondo il criterio della competenza. Ciò comporta l'iscrizione tra i risconti passivi e l'imputazione graduale tra i proventi del Conto Economico, in base alla durata del contratto di leasing¹⁶. Per tale parte dell'operazione sono quindi applicate le medesime previsioni in materia di informativa da fornire nella Nota Integrativa previste dal n° 22 dell'art. 2427 del novellato codice civile. In aggiunta a queste informazioni, sarà illustrata la metodologia adottata per il risconto della plusvalenza originariamente determinatasi e l'effetto determinato dal complesso di tali appostazioni sul risultato netto dell'esercizio e sul Patrimonio Netto.

Questo capitolo integra quanto trattato nel Principio Contabile 12

¹⁵ Così anche nello IAS 17.

¹⁶ Cfr. Principio contabile n° 11.

3 - Abrogazione dell'interferenza fiscale ed altre partite di natura fiscale

Premessa - Effetti sulla determinazione del reddito imponibile e conseguente coordinamento con la riforma tributaria

Con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n°6, recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell'art. 2426 c.c., il quale consentiva di “...effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie”¹⁷. Per effetto dell'abrogazione di tale articolo è venuta meno la facoltà di imputare a Conto Economico anche rettifiche di valore ed accantonamenti che, pur essendo considerati deducibili dalle disposizioni fiscali, non sarebbero iscrivibili secondo la disciplina civilistica in materia di bilancio.

Il venir meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito così individuati dal reddito d'impresa in quanto è stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti di reddito in via extracontabile. L'art. 109, comma 4, lettera b) del t.u.i.r. ha infatti stabilito che “*gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti*” non imputabili a Conto Economico “*sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi*”. Pertanto, per tali componenti negativi di reddito, a differenza che per gli altri componenti negativi di reddito, la deducibilità dal reddito d'impresa non è più condizionata alla loro previa imputazione a Conto Economico, ma basta che ne sia fornita indicazione in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

I componenti negativi di reddito di cui la lett. b) dell'art. 109, comma 4, del t.u.i.r. ammette la deduzione in via extracontabile sono identificati in via generale negli “ammortamenti dei beni materiali ed immateriali”, nelle “rettifiche di valore” e negli “accantonamenti” effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. V'è da chiedersi quindi quali siano tali componenti di reddito e, in particolare, se - come la formulazione letterale della disposizione richiamata indurrebbe a pensare - siano costituiti da tutti i componenti negativi di reddito, che pur essendo deducibili dal reddito d'impresa, non risultino imputabili a Conto Economico. Come si ricorderà, in dottrina era dibattuto quali fossero le rettifiche di valore e gli accantonamenti che potevano essere imputati a Conto Economico ai sensi del secondo comma dell'art. 2426 c.c..

Secondo un orientamento, che risultava minoritario, tale disposizione avrebbe consentito di imputare a Conto Economico le sole rettifiche di valore ed accantonamenti previsti da disposizioni fiscali “sovvenzionali” o “agevolative” e cioè da disposizioni fiscali che, in applicazione del principio del rafforzamento dell'apparato produttivo posto nella legge delega per la riforma tributaria, tendevano a favorire l'autofinanziamento delle imprese attraverso la detassazione degli utili realizzati, qualora questi fossero stati accantonati in apposite poste del Patrimonio Netto. Essa non avrebbe potuto essere invocata pertanto anche per imputare a Conto Economico rettifiche di valore ed accantonamenti effettuati esclusivamente in applica-

¹⁷ Da segnalare come le analoghe previsioni contenute nella disciplina del settore bancario sono state eliminate con il successivo decreto di coordinamento della riforma societaria con la disciplina del settore bancario e creditizio. Infatti, l'art. 7 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n.37 ha previsto l'abrogazione degli artt. 15, comma 3, e 39, comma 2, del d.lgs. n.87 del 1992 in materia di bilanci degli enti creditizi e finanziari. Lo stesso non è avvenuto per la disciplina di settore delle imprese di assicurazione (d.lgs. n.173 del 1997), le quali possono ancora legittimamente “inquinare” i bilanci. È auspicabile un intervento normativo che allinei sul punto la disciplina del settore assicurativo.

zione di disposizioni fiscali che si limitino ad individuare i criteri di deducibilità dal reddito d'impresa delle predette rettifiche di valore ed accantonamenti per il fatto che, diversamente, si sarebbero elevati i criteri di deducibilità dettati dalle disposizioni fiscali al rango di criteri di valutazione legali del bilancio civilistico.

Secondo un altro orientamento, che invece risultava largamente maggioritario, fra le rettifiche di valore e gli accantonamenti imputabili a Conto Economico ai sensi del secondo comma dell'art. 2426 c.c. dovevano ritenersi riconducibili, oltre alle rettifiche di valore e agli accantonamenti previsti da disposizioni qualificabili come “sovvenzionali” o “agevolative”, anche quelli previsti da disposizioni di natura “forfetaria”. In particolare, tale disposizione doveva ritenersi applicabile in tutti i casi in cui le disposizioni fiscali consentivano di operare con sistemi forfetari, e cioè con meccanismi posti dal Legislatore per evitare l'insorgere di controversie a seguito di indagini sulla congruità delle rettifiche stesse. Ciò nella considerazione che essa, riconoscendo, in linea generale e senza limitazioni, la legittimità delle rettifiche di valore e degli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di disposizioni tributarie, non consentiva di operare distinzioni nell'ambito delle predette disposizioni.

Stando a quanto è testualmente precisato nella relazione illustrativa del D. Lgs. n° 344 del 12 dicembre 2003, l'interpretazione che si è preferito accogliere in sede di formulazione della lett. b) dell'art. 109, comma 4, del t.u.i.r. è quella più ampia secondo cui le disposizioni che legittimano l'imputazione di rettifiche di valore ed accantonamenti solo fiscali sono non solo quelle “*aventi esplicita finalità sovvenzionale*”, ma anche quelle che prevedano “*regimi di determinazione forfetaria dei componenti negativi e, in particolare, quelli a carattere estimativo*”.

La preferenza per questa interpretazione trova fondamento in tre diverse motivazioni. La prima è costituita dall'esistenza di una prassi applicativa nel senso indicato per cui “*non sarebbe coerente, ora che non si deve più inquinare il bilancio, immaginare un ambito più ristretto, limitato, cioè alle sole norme sovvenzionali*”. La seconda è costituita dalla considerazione che le imprese non obbligate a redigere il bilancio o, comunque, obbligate a redigerlo senza doversi attenere alle disposizioni della IV direttiva hanno potuto dedurre dal reddito d'impresa anche le rettifiche di valore e gli accantonamenti previsti da norme di natura forfetaria. La terza è che “*le misure di forfetizzazione, pur non essendo agevolative in senso stretto, costituiscono pur sempre opportunità o vantaggi offerti dal Legislatore e hanno comunque la funzione di eliminare controversie su una materia altrimenti di difficile definizione quale, appunto, quella delle valutazioni*”, perché “*Esse rispondono ad un interesse fiscale di portata più generale e operano a vantaggio sia dei contribuenti (laddove risultino di importo superiore a quello effettivamente imputabile a Conto Economico), sia a favore del Fisco, laddove limitino svalutazioni e rettifiche di entità economica più consistente rilevate in bilancio*”.

L'estensione della portata della lett. b) dell'art. 109, comma 4, del t.u.i.r. alle rettifiche di valore e agli accantonamenti effettuati in applicazione di disposizioni fiscali non solo sovvenzionali, ma anche forfetarie comporta come corollario che sarà ammessa *la deduzione in via extracontabile* di tutte le rettifiche di valore e di tutti gli accantonamenti che dovevano ritenersi imputabili a Conto Economico in forza dell'abrogato secondo comma dell'art. 2426 c.c. nell'interpretazione che ne era stata fornita dalla dottrina prevalente. Potranno perciò ritenersi deducibili in forza della disposizione richiamata, a titolo meramente esemplificativo, oltre agli ammortamenti anticipati anche gli ammortamenti ordinari dei beni materiali ed immateriali, le svalutazioni dei crediti, le svalutazioni per rischio contrattuale delle rimanenze relative ai lavori di durata pluriennale, gli accantonamenti per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi ed aeromobili e per oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio - beninteso - per la parte in cui la relativa misura ecceda quella civilisticamente necessaria.

A titolo esemplificativo, ipotesi di rettifiche e di accantonamenti di natura solo fiscale relative alla *previgente normativa tributaria*, (il riferimento è al T.U. 917/86) sono le seguenti:

- ammortamenti eccedenti quanto necessario per ridurre il valore delle immobilizzazioni immateriali in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione (ex. art. 68); ed ammortamento dell'avviamento per l'eventuale differenza tra la misura massima fiscale ex. art. 68, 3° comma e la quota di entità inferiore imputata a conto economico;
- ammortamenti eccedenti quanto necessario per ridurre il valore delle immobilizzazioni materiali in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione (ex. art. 67, 2° comma); ammortamento integrale nell'esercizio in cui il relativo costo è stato sostenuto per i beni di valore unitario non superiore a un milione di Lire (ex. art. 67, 6° comma);
- svalutazioni di lavori in corso su ordinazione eccedenti quanto necessario per tener conto delle perdite previste e dei rischi connessi nonché valutazione dei lavori in corso secondo il criterio della commessa completata (ex. art. 60);
- svalutazioni di crediti eccedenti quanto necessario per ridurre il loro valore al valore presumibile di realizzazione (ex. art. 71, 1° comma);
- accantonamenti in eccesso a fondi del passivo e per rettifiche di valore (ad esempio: oneri derivanti da operazioni a premio e concorsi a premio ex. art. 73, 3° comma).

Come emerge dalla relazione illustrativa del D. Lgs. n° 344, è stato inoltre eliminato il riferimento all'accantonamento ad apposita riserva o fondo del passivo; tale condizione era contenuta nel comma 3 dell'art. 67, che disciplinava gli ammortamenti anticipati, nel comma 2-bis dell'art. 70, che consentiva di dedurre un importo pari al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinato a fondi pensione, nei commi 1 e 3 dell'art. 71, che disciplinavano gli accantonamenti al fondo rischi su crediti e, infine, nel comma 3 dell'art. 73, che disciplinava gli accantonamenti per gli oneri derivanti da operazioni a premio e concorsi a premio.

Per evitare che la deduzione dal reddito d'impresa di componenti negativi di reddito non imputabili a Conto Economico permetta la distribuzione di utili che non abbiano scontato l'imposizione, l'art. 109, comma 4, lettera b) del t.u.i.r. ha introdotto un apposito regime di sospensione d'imposta. In particolare, tale disposizione prevede che *“In caso di distribuzione, le riserve di Patrimonio Netto e gli utili di esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di Patrimonio Netto, diverse dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a nuovo risultino inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a Conto Economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti”*.

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del D. Lgs. n° 344 la soluzione così prescelta risulta dal temperamento delle due opposte soluzioni che erano state originariamente proposte e cioè quella di consentire *“la fruizione di queste opportunità sulla base della loro segnalazione in un apposito prospetto, senza porre vincoli di sospensione d'imposta neanche sulle riserve del Patrimonio Netto, al fine di evitare la permanenza di interferenze fiscali sul bilancio”* ovvero quella di *“condizionare la fruizione dell'opportunità e, quindi, della detassazione dell'utile, al mantenimento dell'utile stesso nell'economia dell'impresa e di evitare così la distribuzione di dividendi che non hanno subito alcun prelievo...”*. Ciò per il fatto che, per effetto dell'adozione della soluzione così prescelta, *“i benefici fiscali possono essere fruiti da tutte le imprese, quindi anche da quelle che non hanno utili o riserve da vincolare, attraverso l'esposizione in un prospetto riconciliativo che costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi”*, ma *“laddove esistano utili o riserve, questi devono essere mantenuti nell'economia dell'impresa (vale a dire non distribuiti) fino a concorrenza delle deduzioni forfetarie non imputate a Conto Economico”*.

Dalle trascritte precisazioni emerge dunque che le imprese che hanno l'intenzione di mantenere l'agevolazione dovranno mantenere in riserve diverse da quella legale un ammontare almeno pari a quello dei componenti negativi di reddito dedotti in via extracontabile, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. Pertanto, qualora tali imprese procedano alla distribuzione di utili di esercizio o di riserve, gli utili e le riserve poste in distribuzione concorrono alla formazione del reddito imponibile per un ammontare pari all'eccedenza "netta" dell'ammontare dei predetti componenti negativi di reddito rispetto alle restanti riserve di Patrimonio Netto, diverse dalla riserva legale.

Il necessario coordinamento della normativa tributaria conseguente all'abrogazione dell'interferenza fiscale

Il D. Lgs. n° 6 non provvede a stabilire quale sorte debba essere riservata alle rettifiche di valore e agli accantonamenti imputati a Conto Economico esclusivamente in applicazione di norme tributarie prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario. L'art. 223-undecies si limita infatti a stabilire che *“I bilanci relativi agli esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti. I bilanci relativi agli esercizi chiusi fra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni. I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni”*.

Alla luce dei principi generali di bilancio e della finalità che ha interessato la riforma, è da scartare l'ipotesi che le rettifiche di valore e gli accantonamenti possano essere mantenuti in bilancio finché siano riassorbiti. Tale procedimento imporrebbe di continuare a contabilizzare gli eventuali “utilizzi” e i “rigiri” delle predette voci con la conseguente violazione del divieto di contabilizzazione di rettifiche di valore e accantonamenti giustificati esclusivamente per ragioni tributarie. Pertanto le rettifiche di valore e gli accantonamenti imputati a Conto Economico in precedenti esercizi ai sensi del previgente secondo comma dell'art. 2426 c.c. devono essere stornati rilevando i relativi effetti come indicato nei successivi paragrafi.

Per impedire che lo storno delle rettifiche di valore e degli accantonamenti contabilizzati esclusivamente in applicazione di norme tributarie, ai sensi del 2° comma dell'art. 2426 c.c., possa comportare la loro ripresa a tassazione nel corso del periodo d'imposta nel quale esso sia operato, la lett. h) dell'art. 4 delle "Disposizioni varie, transitorie e finali" ha reso applicabile il comma 4 dell'art. 109 del t.u.i.r. anche *“agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati: 1) in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n° 6 per effetto dell'abrogato articolo 2426, secondo comma, del codice civile ed eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto”*. Come precisato nella relazione, tale disposizione si propone di *“evitare che il disinquinamento dei bilanci che sarà effettuato per effetto, appunto, dell'entrata in vigore del D. Lgs. recante la riforma del diritto societario, comporti l'emersione di basi imponibili, effetto non voluto dalla riforma stessa”*.

L'applicabilità del comma 4 dell'art. 109 del t.u.i.r. è stata estesa altresì dal n° 2) della lettera h) dell'art. 4 del D. Lgs. n° 344 anche all'*“esercizio in corso al 31 dicembre 2003 che termina successivamente alla medesima data”* e, quindi, anche all'esercizio precedente a quello a partire dal quale le nuove disposizioni del t.u.i.r. risultano applicabili. Il comma 1 dell'art. 4 del predetto D. Lgs. ha reso infatti applicabili tali disposizioni soltanto a partire dai periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004. Di conseguenza, le nuove disposizioni del t.u.i.r. non si sarebbero rese applicabili anche ad esercizi che abbiano avuto inizio prima di tale data.

L'introduzione della disposizione richiamata si è resa necessaria per evitare che le imprese, il cui periodo d'imposta sia in corso al 31 dicembre 2003 e termini successivamente a tale data, potessero perdere la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa i componenti negativi di reddito non imputabili a Conto Economico. Tali imprese infatti, pur non potendo applicare le nuove disposizioni del t.u.i.r., potrebbero risultare obbligate ad applicare le nuove disposizioni in materia di bilancio in quanto, come si è visto, l'art. 223 *undecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che "i bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni". Pertanto, in assenza della predetta disposizione, esse se da un lato non avrebbero più potuto imputare a Conto Economico ai sensi del secondo comma dell'art. 2426 c.c. rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, per effetto dell'abrogazione di quest'ultima disposizione, dall'altro lato, non avrebbero potuto dedurre tali componenti di reddito in via extracontabile, essendo tale facoltà riconosciuta soltanto a partire dal periodo d'imposta che ha inizio il 1° gennaio 2004.

La gestione delle rettifiche e degli accantonamenti deducibili in sede di dichiarazione dei redditi a partire dall'esercizio 2004

Dunque, sulla base di quanto detto, a partire dall'esercizio 2004 (ed anche nelle relative chiusure trimestrali) non sarà più possibile imputare in bilancio componenti economiche non coerenti con le norme civilistiche.

Pertanto con riferimento alle componenti economiche dedotte in sede di dichiarazione dei redditi attraverso la predisposizione dell'apposito prospetto occorre seguire le seguenti disposizioni:

- *ammortamenti anticipati o comunque eccedenti quelli economico-tecnici*: devono essere riportati unicamente nell'apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi mentre in bilancio dovranno essere stanziati le corrispondenti imposte differite in quanto negli esercizi successivi a quello in cui le quote di ammortamento complessivamente dedotte dal reddito d'impresa avranno raggiunto il costo fiscalmente riconosciuto occorrerà continuare ad iscrivere nel conto economico gli ammortamenti ordinari fino a che il loro ammontare non raggiungerà il valore ammortizzabile del cespite. Ovviamente tali ulteriori ammortamenti ordinari non sono fiscalmente deducibili e conseguentemente il fondo imposte differite verrà utilizzato per rilevare il debito tributario relativo alle imposte correnti sugli ammortamenti ordinari non deducibili;
- *altre rettifiche ed accantonamenti*: gli importi non saranno più rilevati nel Conto Economico, seguendo la stessa impostazione contabile prevista dalla disciplina civilistica, mentre le corrispondenti imposte differite dovranno essere imputate al Conto Economico in conformità a quanto previsto dal Principio Contabile n° 25.

Per quanto riguarda la tassabilità degli utili distribuiti in presenza di componenti economiche dedotte in sede di dichiarazione dei redditi eccedenti le riserve di Patrimonio Netto diverse da quella legale, è necessario verificare alla chiusura di ogni esercizio la presenza di riserve disponibili sufficienti per coprire le suddette componenti economiche dedotte, al netto del correlato fondo imposte differite.

La rilevazione in bilancio della eliminazione delle partite interessate dalla pregressa interferenza tra norma fiscale e bilancio

Come sopra illustrato, le appostazioni effettuate per contabilizzare "rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie" non sono più consentite.

Pertanto se dai bilanci precedenti residuano valori derivanti da quanto consentito dalla precedente norma, per essi si deve trovare un adeguato trattamento contabile. La nuova norma fiscale non dà indicazioni in merito, né all'uopo soccorrono le disposizioni di attuazione e transitorie dell'art. 223 *undecies* come più sopra riportato.

Appare evidente che non è più possibile mantenere iscritti in bilancio i valori residui di poste determinatesi in precedenza (esercizi anteriori al 1° gennaio 2004) secondo il previgente art. 2426 comma 2, sino al loro esaurimento, da effettuarsi secondo la norma preesistente. Con questo procedimento, infatti, accadrebbe necessariamente che per uno o più esercizi successivi, si dovrebbe continuare ad effettuare contabilizzazioni per gli "utilizzi" o i "rigiri" delle poste anteriormente iscritte, e quindi si violerebbe il disposto della nuova norma. Infatti, anche queste ultime appostazioni (conseguenziali di pregresse prassi) altro non potrebbero essere definite che "in applicazione di norme tributarie". Ad ulteriore conferma di quanto qui detto, si richiama anche l'abrogazione del n° 14 del previgente articolo 2427 del codice civile che richiedeva di indicare "*i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi... (omissis)*".

Laddove si assimilasse tale disinquinamento ad un cambiamento di principio contabile, seguendo i principi contabili internazionali si dovrebbe operare, ai sensi dello IAS 8, attraverso l'accredito dei saldi all'inizio dell'esercizio 2004 ad una riserva di patrimonio netto, senza pertanto transitare dal Conto Economico. Tale criterio, alla luce della interpretazione giuridica allo stato prevalente, potrebbe non apparire in linea con la disposizione di cui all'art. 31, lettera f) della IV direttiva (e ripresa dall'art. 7 del D. Lgs. 87/92 ma non dal codice civile) secondo la quale "*lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente*". L'incompatibilità è stata rilevata in passato dalla Consob nella Comunicazione DAC 99016997 dell'11 marzo 1999 e dalla Banca d'Italia nella Comunicazione del 3 agosto 1999 in merito al trattamento contabile degli effetti derivanti da cambiamenti di principi contabili o di errori.

Si deve osservare che, come già accennato, nell'abrogare le norme che precedentemente consentivano la contabilizzazione di partite esclusivamente di natura fiscale, il Legislatore non ha ritenuto di stabilire una disciplina transitoria che regolasse il trattamento degli effetti residui rivenienti da precedenti esercizi.

In assenza di una specifica normativa in tal senso, occorre quindi ricercare la soluzione nell'ambito dei Principi contabili che, come noto, integrano ed interpretano la norma civilistica. Al riguardo i principali aspetti da considerare sono:

- a) la possibilità che gli effetti di un cambiamento di principio contabile possono essere contabilizzati come rettifica del patrimonio netto non è stata espressamente prevista né dal D. Lgs. n° 127/91 né dal D. Lgs. n° 87/92;
- b) l'applicazione di una tale contabilizzazione avrebbe richiesto una specifica deroga del Legislatore nazionale al principio generale di continuità dei bilanci richiamato dal già citato art. 31 della IV Direttiva;
- c) il Principio contabile n° 29, che prevede la rilevazione al conto economico degli effetti derivanti da cambiamenti di principi contabili¹⁸;

¹⁸ Nella Comunicazione n° DEM/81948 del 3 novembre 2000 concernente "chiarimenti in merito alla Comunicazione DAC 99059009 del 30 luglio 1999", la Consob considera applicabili a tutte le variazioni di criteri contabili quanto previsto per "cambiamenti di principi contabili", così esprimendosi: "*... Dalle indagini effettuate appare che ... le imprese in parola hanno ritenuto che la comunicazione in discorso fosse applicabile ai soli mutamenti di criteri contabili che l'articolo 2423-bis, ultimo comma, del codice civile e le analoghe disposizioni dettate dai decreti legislativi n. 87/92 e n. 173/97, affidano all'autonoma potestà degli amministratori. Sarebbero state invece escluse dalla comunicazione stessa le variazioni di criteri contabili richieste dall'intervento di nuove normative o in applicazione di nuovi principi contabili. Al riguardo, questa Com-*

- d) le sopraccitate interpretazioni e Comunicazioni delle Autorità di vigilanza;
- e) l'opportunità di individuare un trattamento che realizzi una simmetria tra l'operazione di disinquinamento e le appostazioni effettuate in precedenti esercizi.

Tutto ciò premesso e, tenuto conto in particolare delle previsioni del Principio contabile n° 29, nonché delle Comunicazioni delle Autorità di vigilanza (tuttora ritenute applicabili dalle stesse anche per la contabilizzazione del disinquinamento¹⁹), si raccomanda quale trattamento contabile, la rilevazione degli effetti pregressi del disinquinamento a conto economico, imputandoli ad una specifica voce delle componenti straordinarie²⁰. Analogamente, le relative imposte differite sono da imputare negli oneri straordinari.

Gli ulteriori aspetti fondamentali inerenti la rilevazione contabile del disinquinamento possono così riassumersi:

1. il disinquinamento dalle interferenze fiscali è obbligatorio;
2. gli effetti del disinquinamento includono solo quegli accantonamenti e rettifiche di valore che nei bilanci dei precedenti esercizi erano stati considerati privi di giustificazione civilistica attraverso l'esplicita indicazione in Nota Integrativa della loro esclusiva valenza fiscale;²¹
3. l'informativa da dare in bilancio deve essere la più completa ed esplicita, tanto più quando le appostazioni interessate dal disinquinamento siano numerose.

Al fine, quindi, di rendere esplicita e chiara l'operazione di disinquinamento e di consentire al lettore del bilancio di comprenderne appieno gli effetti, i prospetti di bilancio e la nota integrativa debbono essere redatti in modo da porre in evidenza quanto segue:

- La descrizione delle diverse interferenze fiscali eliminate e, per ciascuna di esse:
 - i saldi residui all'inizio dell'esercizio corrente e di quello precedente;
 - le imposte differite correlate.
- Un prospetto riassuntivo degli effetti del disinquinamento che, a titolo esemplificativo, può così rappresentarsi:

missione richiama l'attenzione delle società in indirizzo sulla circostanza che ... la comunicazione in oggetto debba applicarsi a tutte le variazioni di criteri contabili, qualunque ne sia l'origine."

¹⁹ Si veda da ultimo la nota di Banca d'Italia in tema di rilevazione del disinquinamento nei bilanci bancari e finanziari (cfr. Bollettino di Vigilanza, maggio 2004). Per tali bilanci, in mancanza di una diversa indicazione di Banca d'Italia, questi soggetti rilevano la fiscalità differita relativa alle interferenze fiscali pregresse (emerse in sede di prima applicazione del provvedimento) nella voce "imposte sul reddito d'esercizio" (cfr. Bollettino di Vigilanza, agosto 1999).

²⁰ L'art.2423-ter, c.2, stabilisce che "Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente".

²¹ Se, invece, le partite contabilizzate nei precedenti esercizi erano tali che l'impresa aveva trovato sostanziale coincidenza tra norma fiscale e criterio contabile ed in tal senso – esplicitamente o implicitamente – si era espressa in nota integrativa, dette partite non costituiscono interferenza fiscale e quindi nulla residua da disinquinare.

	2004	2003	
	risultato d'esercizio	risultato d'esercizio	capitale e riserve
Importi prima del disinquinamento	1.200	1.000	15.000
Interferenze fiscali, al lordo delle imposte differite:			
1. Ammortamenti eccedenti	400	100	300
2.
Totale interferenze lorde	400	100	300
Imposte differite correlate	(132)	(33)	(99)
Totale interferenze, al netto delle imposte differite	268	67	201
Importi dopo il disinquinamento	1.468	1.067	15.201

Occorre notare che nel caso in cui il disinquinamento interessasse in modo rilevante le voci di bilancio, la nota integrativa dovrà fornire, anziché il prospetto riassuntivo qui sopra semplificato, degli appositi prospetti pro-forma (stato patrimoniale pro-forma e conto economico pro-forma), che evidenzino in analisi le voci di bilancio soggette alle rettifiche conseguenti al disinquinamento, tenuto conto degli effetti fiscali²².

Resta valido, per similitudine con la fattispecie in questione, quanto indicato al paragrafo A.IV.b. del Principio Contabile 29 in materia di cambiamenti di principi contabili, ove si afferma: “Si incoraggia altresì la predisposizione, in nota integrativa, di una situazione economico-patrimoniale sintetica pro-forma che evidenzi gli effetti del cambiamento di principio contabile ove tali effetti siano rilevanti e/o si ripercuotono su una pluralità di voci interessate (in inglese, il «*pervasive effect*»). Le grandezze contenute nella situazione economico-patrimoniale pro-forma dovranno comunque essere confrontabili con quanto riportato nei conti annuali e consolidati”.

Inoltre, come indicato alla nota 17 del predetto Principio Contabile, per quanto concerne le imprese quotate queste devono fare riferimento alla comunicazione Consob n° 99059009 del 30 luglio 1999 inviata alle società con titoli quotati nella quale si raccomanda che, qualora la rilevanza degli effetti sulla situazione economica e patrimoniale dell'applicazione di nuovi criteri contabili lo richieda, venga fornita nella nota integrativa un'apposita situazione econo-

²² Tale informativa è prevista anche dalla Consob nella Comunicazione DAC/99059009 del 30 luglio 1999, che recita "... Si raccomanda pertanto che, qualora la rilevanza degli effetti sulla situazione economica e patrimoniale dell'applicazione di nuovi criteri contabili lo richieda, venga fornita nella nota integrativa un'apposita situazione economico-patrimoniale sintetica pro-forma, che evidenzi quale sarebbe stato il risultato e la struttura patrimoniale sia dell'esercizio al quale fa riferimento il bilancio sia di quello dell'esercizio precedente qualora il nuovo criterio contabile fosse stato costantemente applicato nel tempo" ed è stata ribadita dalla successiva Comunicazione della Consob n° DEM/81948 del 3 novembre 2000, in cui, tra l'altro, si legge: "...Pertanto, fatte comunque salve le disposizioni dell'art. 2423, terzo comma, che obbliga a fornire ogni informazione complementare ove ciò sia necessario a garantire la correttezza e la veridicità della rappresentazione di bilancio, e dell'articolo 2423-ter, penultimo comma, che prescrive la comparabilità dei dati dell'esercizio precedente, si sottolinea che la redazione del bilancio pro-forma è stata raccomandata **in ogni caso in cui l'impresa, volontariamente o per intervento di atti esterni, muti gli specifici principi, le basi, le convenzioni, le regole e le pratiche adottate nella redazione dei conti annuali o infra-annuali. Ciò, naturalmente, nei casi in cui la rilevanza degli effetti del mutamento di criterio contabile lo richieda.**”.

mico-patrimoniale sia dell'esercizio al quale fa riferimento il bilancio, sia di quello dell'esercizio precedente qualora il nuovo criterio contabile fosse stato costantemente applicato nel tempo.

Per quanto concerne le imprese bancarie si rinvia al provvedimento della Banca d'Italia del 3 agosto 1999, in tema di "Fiscalità differita e modifica dei criteri contabili", pubblicato nella G.U. n.188 del 12 agosto 1999.

Ovviamente, il disinquinamento dovrà già essere rappresentato nella relazione semestrale essendo tale documento redatto in conformità con le regole che disciplinano il bilancio alla data di chiusura dell'esercizio²³.

* * *

L'operazione di disinquinamento del bilancio dagli effetti dell'interferenza fiscale, richiesta dalle nuove norme nell'ambito di una più ampia riforma del diritto societario, costituisce un evento atipico e non ricorrente, necessario esclusivamente per dar effetto alla transizione dalla previgente legislazione a quella novellata ed il trattamento contabile raccomandato in questo Principio nasce anche in base a tale considerazione. Di conseguenza, esso non può considerarsi estensibile ad altre fattispecie.

Classificazione e presentazione in bilancio delle conseguenti imposte anticipate e differite

Una novità di rilievo introdotta con il D. Lgs. 6/2003 riguarda l'informativa da fornire, negli schemi di Stato Patrimoniale, e conseguentemente anche in Conto Economico, degli importi relativi alla contabilizzazione delle imposte differite ed anticipate. Per quanto riguarda tale aspetto, l'articolo 2424, relativo allo schema di Stato Patrimoniale, aggiunge alle componenti da indicare separatamente tra i crediti - voce C) II - due specifiche voci: *4- bis) crediti tributari*, e *4- ter) imposte anticipate*.

Le passività costituite dai debiti tributari e dalle imposte differite vanno stanziare, rispettivamente, nei debiti tributari alla voce D)12), e nell'apposito fondo imposte differite, alla voce B)2).

Al riguardo chiarisce la Relazione Ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 6/2003 che per le imposte anticipate stante la loro natura ("*che non è esattamente quella di un credito riscuotibile, quanto piuttosto di minori imposte da pagare in futuro*") l'indicazione "imposte anticipate" non è preceduta dal termine "crediti" né dalla preposizione "per".

In relazione alle imposte differite la stessa Relazione Ministeriale afferma che: "*si è ritenuto sufficiente integrare la dizione della voce B (2): fondi per imposte con la precisazione "anche differite"*", in considerazione della natura della posta.

Similmente, l'articolo 2425, relativo allo schema di Conto Economico, stabilisce la voce 22 (imposte sul reddito) con la dizione: "*imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*". Si deve osservare a questo proposito che ancorché la norma non richieda espressamente la separata presentazione delle imposte correnti da quelle differite (incluse le imposte

²³ L'art.81, comma 3, del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, concernente la disciplina degli emittenti, emanato dalla Consob sulla scorta dell'art. 2428 cod. civ., terzo comma, prevede che i prospetti contabili della semestrale "*sono redatti in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato*". Cfr. principio contabile nazionale n.30.

anticipate), ciò appare raccomandabile, in alternativa al fornirne il dettaglio in Nota Integrativa, per ovvie ragioni di chiarezza.

Nota Integrativa

Al n° 14 dell'art. 2427 la nuova norma richiede la redazione di un prospetto che indichi:

- a) *la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto Economico oppure a Patrimonio Netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;*
- b) *l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.*

Inoltre, nella Nota Integrativa sono riportate (ancorché non esplicitamente richiesto dalla nuova norma) le motivazioni del mancato stanziamento delle eventuali imposte differite sugli utili non distribuiti dalle società controllate e collegate, nel caso in cui esse siano valutate secondo il metodo del Patrimonio Netto.

Le tabelle seguenti sono esemplificazioni di come possono essere formulate le informazioni da riportare in Nota Integrativa, da corredare con le relative motivazioni descrittive:

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:

	esercizio x-1		esercizio x	
	Ammontare delle differenze temporanee	effetto fiscale (aliquota x%)	Ammontare delle differenze temporanee	effetto fiscale (aliquota x%)
Imposte anticipate:				
Svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali				
Svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni immateriali				
Fondi per rischi ed oneri				
...				
Totale				
Imposte differite:				
Ammortamenti anticipati				
Ammortamenti eccedenti				
Svalutazioni di crediti				
...				
Totale				
Imposte differite (anticipate) nette				
Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio				
Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio precedente				
Differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte (anticipate) e differite:				
Perdite fiscali riportabili a nuovo				
...				
...				
Netto				

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva:

	esercizio precedente	esercizio corrente
Aliquota ordinaria applicabile ²⁴	...%	...%
Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota ordinaria:		
Redditi esenti	...%	...%
Dividendi	...%	...%
Costi indeducibili	...%	...%
Altre differenze permanenti		
Aliquota effettiva	...%	...%

²⁴ In considerazione della sua particolare natura, non si è presa in considerazione l'IRAP ai fini della presente tabella, che è riferita alla sola IRES.

Per le ulteriori informazioni da fornire in Nota Integrativa in merito alle voci di bilancio attinenti le partite di natura tributaria, si rinvia al citato Principio Contabile 25.

**Questo capitolo integra quanto trattato
nei Principi Contabili 12 e 25**

4 - Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione

La norma novellata disciplina per la prima volta il trattamento contabile delle operazioni di vendita con obbligo di retrocessione con gli articoli 2424-*bis* e 2425-*bis* del Codice Civile, i quali stabiliscono per tali operazioni che: “*Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello Stato Patrimoniale del venditore*” (art. 2424-*bis*), e che “*I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio*” (art. 2425-*bis*).

Infine, in termini di informativa in Nota Integrativa la nuova norma prevede che venga illustrata “*distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine*” (art. 2427, n. 6-*ter*).

Si ha una operazione di vendita con obbligo di retrocessione allorché il contratto o la pattuizione stipulati tra le parti comportino il riacquisto da parte del venditore della cosa originariamente venduta ad una certa data e per un certo prezzo e quando tale pattuizione rende obbligatorio il riacquisto²⁵.

In termini generali, poiché le pattuizioni tra le parti potrebbero assumere una varietà di forme, occorre determinare in concreto in quali casi la nuova norma debba essere applicata. Il principio guida è quello secondo cui, indipendentemente dalle modalità contrattuali prescelte e tenendo conto di eventuali negozi collegati, l'operazione di cessione a pronti deve essere seguita da un'operazione a termine in senso inverso nella quale quantità, prezzo e data sono stabiliti ex ante.

Il trattamento previsto dalla norma novellata rappresenta una applicazione del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma: mantenere il bene “venduto” tra le attività del venditore è infatti il riconoscimento che non di vera e propria cessione si è trattato, ma di una temporanea perdita della titolarità del bene da parte del venditore.

Effetti sul bilancio del venditore “a pronti” (alias: acquirente “a termine”)

Regole particolari concernono le operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine in cui i proventi e gli oneri rivenienti da tali operazioni, ivi compresa la differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine, devono essere iscritti nel bilancio per la parte di competenza dell'esercizio.

È questa una delle innovazioni apportate dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n° 6. Infatti con riferimento alle suddette operazioni, il novellato art. 2424-*bis*, comma 5, comporta che le attività rimangano iscritte come tali nello Stato Patrimoniale del venditore a “pronti”, con conseguente iscrizione nel bilancio dell'acquirente a “pronti” del credito corrispondente; mentre i relativi proventi ed oneri, comprensivi della differenza tra il prezzo a termine e il prezzo a

²⁵ Rientrano nell'ambito di tale disciplina sia i pronti contro termine che le operazioni di prestito titoli. Di contro, non dovrebbe essere assoggettata alla presente regola un'operazione nella quale il prezzo a termine fosse quello corrente a quella data.

pronti, devono essere iscritti, per competenza, nel Conto Economico (art. 2425-*bis*, terzo comma) in particolare nelle voci 16 e 17. Qualora la natura dell'operazione non si configura come un finanziamento (ad es. prestito di un bene strumentale), né il bene è produttivo di proventi di natura finanziaria, la differenza tra i due prezzi va rilevata tra gli altri ricavi o gli oneri diversi di gestione (voci 5 e 14). In conseguenza di tale impostazione, gli ammontari ricevuti dal venditore a titolo di anticipazione, dovranno essere rilevati come entrate di cassa con relativa contropartita ad un conto di debito acceso tra le passività a favore dell'acquirente.

Tale contratto, nella sostanza, può configurare un'operazione di finanziamento con la cessione temporanea di un bene, ovvero un "prestito" di un bene dietro deposito a titolo cauzionale di una somma di denaro.

Nella prima ipotesi (finanziamento), il venditore, nella veste di soggetto che riceve il finanziamento, quale corrispettivo della somma ricevuta riconoscerà all'acquirente (finanziatore) sia i diritti patrimoniali derivanti dalla temporanea titolarità del bene (ad es. i frutti del bene di cui l'acquirente ha il godimento) che la differenza positiva tra prezzo a termine e prezzo a pronti. Nella seconda ipotesi (prestito del bene), il venditore, cioè il soggetto che presta il bene, riceve quale corrispettivo dell'"affitto" del bene la differenza positiva tra prezzo a pronti e prezzo a termine.

Ipotesi del finanziamento

Qualora l'operazione, nella sostanza, costituisca un finanziamento, il venditore procederà all'iscrizione della somma ricevuta in sede di vendita tra i debiti del passivo dello stato patrimoniale. A fine esercizio, inoltre, rileverà un rateo passivo per la quota di competenza dell'esercizio degli oneri finanziari pattuiti per il finanziamento ricevuto, pari alla differenza tra prezzo a termine (maggiore) e prezzo a pronti (minore). Attraverso il rateo si fa concorrere alla determinazione del reddito, lungo la durata del contratto, la remunerazione pattuita a termine per il finanziamento ricevuto.

Nella normalità dei casi, la ripartizione della differenza tra i prezzi a pronti e prezzo a termine avviene *pro-rata temporis*; tuttavia possono verificarsi casi in cui tale metodo non sia adeguato.

Ad esempio, se il bene oggetto dell'operazione è uno strumento finanziario fruttifero, le componenti che influenzano la determinazione del prezzo a termine comprendono anche la valutazione dei frutti che tale bene produrrà durante il periodo contrattuale, e i frutti potrebbero essere di entità variabile di esercizio in esercizio.

Ipotesi del prestito di un bene

Qualora l'operazione, nella sostanza, costituisca un prestito di un bene, il corrispettivo ricevuto dal venditore in sede di vendita iniziale è ripartito nelle due sue componenti:

- una parte, corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto, che è iscritta al passivo patrimoniale e classificata tra gli altri debiti, con indicazione dell'importo esigibile oltre l'esercizio o meno a seconda della durata contrattualmente pattuita, e
- una parte, corrispondente al corrispettivo ricevuto per il godimento temporaneo del bene concesso all'acquirente (pari alla differenza tra il prezzo pattuito per la "vendita" e quello pattuito per la retrocessione) che è iscritta tra i risconti passivi e ripartita nei diversi esercizi in base al principio della competenza temporale e/o economica, e le quote così risultanti imputate al Conto Economico del venditore.

Poiché l'attività oggetto della vendita con retrocessione rimane iscritta nel bilancio del venditore, nei casi in cui tale attività è costituita da un bene ammortizzabile, nel bilancio del venditore continueranno ad essere stanziati gli ordinari ammortamenti.

Pertanto, il prezzo di retrocessione terrà conto degli ammortamenti che dovranno essere stanziati durante tale periodo, così come se il bene in oggetto è un bene tangibile che produce frutti, di tali frutti si sarà tenuto conto nella determinazione del prezzo a termine. Iscrivendo nel bilancio del venditore le quote di competenza del provento o dell'onere derivante dal contratto di vendita con retrocessione, ne consegue che:

1. tali quote saranno un valore netto derivante da tutte le componenti di costo e di ricavo considerate nella determinazione dei prezzi, e quindi la loro classificazione nel Conto Economico sarà diversa da quella che si sarebbe avuta se il contratto in oggetto non fosse stato stipulato;
2. tali quote non necessariamente sono costanti nel tempo, ma sono determinate in base alle specificità del contratto che le ha generate.

Effetti sul bilancio dell'acquirente "a pronti" (alias: venditore "a termine")

Le operazioni ed i valori che sono iscritti nel bilancio dell'acquirente sono, per quanto possibile, simmetrici rispetto al trattamento contabile previsto per il venditore. L'operazione è infatti speculare a quella del venditore.

Con riferimento all'ipotesi del finanziamento, l'acquirente procederà all'iscrizione della somma corrisposta in sede di acquisto iniziale tra i crediti dell'attivo dello stato patrimoniale. A fine esercizio, inoltre, rileverà un rateo attivo per la quota di competenza dell'esercizio dei proventi finanziari pattuiti per il finanziamento concesso, pari alla differenza tra i due prezzi pattuiti. Attraverso il rateo si fa concorrere la remunerazione pattuita a termine per il finanziamento concesso alla determinazione del reddito, lungo la durata del contratto.

Con riferimento all'ipotesi del prestito del bene, le rilevazioni contabili dell'acquirente sono le seguenti:

- i mezzi finanziari utilizzati per l'acquisto iniziale saranno iscritti come crediti e classificati tra le attività del circolante o tra quelle immobilizzate in base alla durata contrattuale, limitatamente alla parte corrispondente al prezzo pattuito per la futura retrocessione del bene;
- la parte corrisposta al venditore in relazione al godimento temporaneo del bene è iscritta tra i risconti attivi ed addebitata gradualmente in funzione della competenza economica, ovvero pro-rata temporis, al conto economico;
- i frutti eventualmente derivanti dal bene sono rilevati nel Conto Economico secondo il principio della competenza e classificati in base alla loro natura.

Nota Integrativa

Sia nella Nota Integrativa al bilancio del cedente che in quella del cessionario è illustrata l'operazione di vendita con obbligo di retrocessione ed i termini contrattuali relativi. Come indicato all'inizio di questo capitolo, la norma novellata si limita a richiedere espressamente che sia indicato *"distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine"*. Tuttavia, si

ritiene che tale informativa non sia esauriente ai fini della chiarezza e trasparenza del bilancio. Si raccomanda quindi che la Nota Integrativa riporti anche le seguenti informazioni:

- il trattamento contabile adottato per rappresentare l'operazione di compravendita con clausola di retrocessione, specificando che l'operazione comporta l'obbligo di retrocedere il bene;
- la natura del bene oggetto della vendita con retrocessione;
- i principali termini contrattuali (prezzo di vendita, prezzo di retrocessione, durata del contratto, eventuali altre clausole rilevanti);
- gli ammontari iscritti per la rilevazione dell'operazione nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, distintamente per ciascuna voce di tali prospetti.

Infine, se l'operazione ha comportato significative variazioni nella classificazione dei costi e dei proventi, tali effetti saranno anch'essi oggetto di illustrazione.

Questo capitolo integra quanto trattato nei Principi Contabili 11 e 12

5 - Operazioni e saldi denominati in valuta estera

La nuova disciplina

Il novellato Codice Civile evidenzia alcune modifiche e integrazioni a seguito dell'esplicitazione del trattamento da adottare per la valutazione delle operazioni e dei saldi denominati in valuta estera.

L'art. 2425 è stato modificato prevedendo l'inserimento nello schema di conto economico, della voce 17 *bis* "utili e perdite su cambi".

"I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta". (art. 2425-bis, comma 2)

"...le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al Conto Economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole". (art. 2426, n° 8-bis)

"La Nota Integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: ... eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio". (art. 2427, n° 6-bis)

Inoltre, l'art. 2427 n° 4 richiede, con riferimento alle voci del Patrimonio Netto, l'indicazione degli incrementi e delle utilizzazioni, mentre in base al n° 7 *bis* dello stesso articolo le voci di Patrimonio Netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché dell'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Tali disposizioni valgono, quindi, anche con riferimento alla eventuale riserva patrimoniale costituita con l'utile netto risultante dal processo di valutazione ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta.

La previsione dell'art. 2426, n° 8-bis che *"le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole"*, è coerente, o meglio conseguente, con il criterio generale di iscrizione delle immobilizzazioni al costo di acquisto o di produzione (art. 2426, n° 1), da svalutare quando l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore (art. 2426, n° 3). Coerentemente, quindi, con il criterio limite del costo si osserva che quando la riduzione conseguente alla diminuzione del tasso di cambio non è più necessaria, viene ripristinata l'iscrizione originaria al cambio storico.

Per quanto attiene al concetto di riduzione durevole di valore sono applicabili le previsioni dei Principi contabili generali cui si rinvia.

Come corollario del principio di conversione a cambio storico delle immobilizzazioni iscritte al costo di acquisto o di produzione, si deduce che il cambio storico non è coerente con il criterio applicato per le immobilizzazioni che non siano più iscritte al loro costo originario. È questo il caso delle partecipazioni in società controllate e collegate valutate con il metodo

del Patrimonio Netto, ovvero dei crediti che, sebbene rilevati tra le immobilizzazioni finanziarie, devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Per queste voci delle immobilizzazioni finanziarie si rendono applicabili criteri di conversione diversi dal cambio storico, esaminati nel seguito.

Successivamente alla rilevazione originaria, i crediti e i debiti possono essere rispettivamente incassati e pagati prima della chiusura dell'esercizio o successivamente a tale data. Gli utili e le perdite di cambio, che sono rispettivamente realizzati o derivanti da valutazione sono iscritti nel Conto Economico distintamente (voce 17 *bis*); in alternativa la suddivisione tra parte realizzata e parte valutativa, può essere fornita in Nota Integrativa. Tali utili o perdite devono essere determinati con riferimento al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è stata compiuta, ovvero al cambio alla chiusura dell'esercizio precedente se l'operazione era avvenuta prima dell'esercizio corrente.

Circa l'eshaustività delle norme in materia di partite e saldi in valuta estera, occorre rilevare che esse non completano certamente lo spettro delle possibili operazioni. Infatti, le operazioni in valuta estera possono assumere aspetti assai complessi - e negli ultimi anni hanno infatti assunto modi sempre più strutturati - che non sempre sono immediatamente riconducibili alle poste di bilancio.

Contabilità plurimonetaria

Merita di essere segnalato il caso delle imprese che gestiscono una contabilità plurimonetaria. Questo sistema contabile è solitamente adottato dalle imprese che intrattengono in via continuativa scambi con paesi non aderenti all'Unione Economica Monetaria (UEM) in ragione dell'oggetto della loro attività sia attraverso stabili organizzazioni all'estero, che direttamente. La sistematicità dei rapporti intrattenuti induce queste imprese ad avvalersi di una vera e propria gestione in valuta documentata con un'apposita contabilità sezionale. L'utilizzo di una specifica gestione implica che le operazioni compiute, qualunque ne sia la natura, vengano regolate direttamente in valuta.

L'impresa che mantiene parte della propria contabilità in valuta può eseguire la conversione dei saldi a fine esercizio, ovvero al momento della redazione di un bilancio intermedio, adottando lo stesso metodo con cui si converte il bilancio di una controllata estera ai fini del consolidamento. L'utilizzo di tale procedimento è in linea con i principi di redazione del bilancio.

La rappresentazione contabile

Conversione di attività e passività in valuta che non costituiscono immobilizzazioni

Come sopra riportato, la nuova disciplina richiede che le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, siano iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi siano imputati al Conto Economico. L'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al suo realizzo. Con riferimento alla valutazione dei crediti, anche per quelli espressi in moneta estera si rende applicabile il criterio del presumibile valore di realizzo disposto dall'art. 2426 n° 8. In tali situazioni sarà necessario, innanzitutto, adeguare il credito al presumibile valore di realizzo in valuta estera. L'importo così ottenuto è convertito al cambio corrente ed è rilevata l'eventuale differenza, che è comprensiva del combinato effetto sia valutativo che di conversione.

Qualora le due componenti sono significative e specificamente individuabili, la differenza di prezzo dovuta alla valutazione del valore di realizzo dell'attività (da determinarsi in valuta) è da imputare alla voce *Svalutazione dei crediti* ovvero alle *Rettifiche di valore di attività finanziarie*, a seconda della natura della posta, mentre quella derivante dall'adeguamento dei cambi alla voce *Utili e perdite su cambi*.

Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono entrambi imputati alla voce *17 bis Utili e perdite su cambi* del Conto Economico.

Il predetto trattamento consente, sotto l'aspetto patrimoniale, di esporre crediti e debiti rispettivamente al loro valore di presumibile realizzazione o di estinzione alla data di chiusura dell'esercizio. Sotto l'aspetto reddituale, esso consente di rilevare utili o perdite nel periodo in cui essi maturano, rispettando così il postulato della competenza economica.

Infatti il cambio ufficiale alla data di chiusura dell'esercizio, confrontato con il cambio, provvisorio, applicato al momento di effettuazione dell'operazione o della precedente valutazione (se trattasi di operazione sorta in esercizi precedenti), evidenzia una differenza che esprime con certezza ed obiettività la variazione intervenuta alla data di chiusura. Ovviamente, la variazione diventerà definitiva solo al momento del realizzo dell'operazione; tuttavia l'aumento e la riduzione, rilevati dalla chiusura dell'esercizio al momento di estinzione dell'obbligazione pecuniaria, salvo quanto si dirà appresso in ordine ai rischi di variazione dei cambi ufficiali di fine esercizio, matureranno nell'esercizio o negli esercizi successivi, che saranno rilevati per competenza.

I titoli e le partecipazioni espressi in valuta che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono anch'essi valutati ai cambi di fine esercizio. Tuttavia, a fini valutativi, il valore di carico in valuta è prima allineato al mercato, se inferiore. Pertanto il costo storico si confronta con il rispettivo valore di mercato rilevando l'eventuale minusvalenza in caso di differenza negativa. Il valore determinato in tale valutazione è poi adeguato ai cambi correnti, rilevando la complessiva differenza valutativa e di conversione al conto economico.

Conversione di attività immobilizzate in valuta

Crediti finanziari immobilizzati

Il Legislatore, nel definire l'ambito di applicazione dell'art. 2426, n° 8-bis ha usato l'espressione "Le attività e le passività in valuta, *ad eccezione delle immobilizzazioni,...*". L'art. 2424 che stabilisce lo schema di Stato Patrimoniale, include, sotto la voce "B) Immobilizzazioni..." anche le immobilizzazioni finanziarie, tra cui i crediti. La dizione *immobilizzazioni* utilizzata nell'articolo sopra riportato necessita quindi di una interpretazione correttiva, poiché tra le poste incluse nella voce B) suddetta trovano classificazione anche partite che hanno natura monetaria²⁶ quali appunto - ma non solo - i crediti. Appare quindi che tale dizione sia stata utilizzata per significare le immobilizzazioni non monetarie. Si spiega quindi perché per la conversione in moneta di conto di poste del passivo di analoga natura, come ad esempio i debiti (anche quelli a medio-lungo termine), la nuova norma preveda l'adozione del tasso di cambio in vigore alla data di riferimento del bilancio. Conseguentemente anche i crediti finanziari immobilizzati sono iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

²⁶ Per partite o elementi monetari si intendono le disponibilità di denaro, le attività e le passività iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (c.d. fuori bilancio) che comportano o comporteranno il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare a date future importi di denaro, determinati o determinabili.

Le altre attività immobilizzate in valuta iscritte al costo di acquisto o di produzione devono essere convertite al tasso di cambio in vigore al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione viene giudicata durevole.

Titoli e partecipazioni immobilizzati, iscritti al costo

Come già indicato, le immobilizzazioni finanziarie in valuta, ai sensi dell'art. 2426 c.c., non vengono adeguate ai cambi correnti di fine esercizio, con l'esclusione dei crediti immobilizzati. Tuttavia la loro valutazione al costo (in alternativa al metodo del Patrimonio Netto per le partecipazioni) non può essere mantenuta in presenza di perdite durevoli di valore.

La determinazione della perdita durevole di valore è un complesso procedimento di analisi che deve tener conto di molteplici fattori (si veda in proposito il paragrafo 3.6 del Principio Contabile n° 20, Titoli e partecipazioni).

Nel caso di partecipazioni estere il deprezzamento derivante da uno sfavorevole andamento del cambio è solo uno dei fattori da considerare e non necessariamente quello conclusivo. Di esso si deve tener conto, ad esempio, per giudicare la natura durevole o meno dei fattori che influenzano la valutazione. In particolare:

- se la diminuzione patrimoniale della partecipazione sia stata provocata, essenzialmente, da variazioni negative del cambio; in questo caso la perdita di valore potrebbe non essere durevole, ove vi siano ragionevolmente oggettive prospettive di una ripresa del cambio nel breve-medio termine;
- se la perdita di valore è di natura durevole, essa può essere dovuta ad altri motivi diversi da una variazione negativa del cambio; tuttavia la perdita potrebbe essere compensata in tutto o in parte da un favorevole andamento del cambio di natura temporanea; una tale favorevole situazione, essendo soggetta a reversibilità, potrebbe indurre erroneamente a non effettuare la svalutazione.

Nel caso dei titoli immobilizzati, la perdita durevole di valore può derivare da una differenza negativa sui valori di quotazione o da una differenza negativa sui cambi ovvero da una combinazione di entrambi i fattori. In tutti i casi di difficile individuazione dello specifico fattore, sarebbe arbitrario imputarla all'uno o all'altro: la riduzione del valore di carico contabile del titolo avrà quindi quale contropartita una sola voce negativa di reddito: svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni. (19.b)

Partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto

Per iscrivere le partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto, nel caso in cui i bilanci di tali partecipazioni siano espressi in valuta estera, occorre innanzitutto procedere alla loro traduzione in moneta di conto. Per far ciò si devono applicare gli stessi criteri e metodi di valutazione stabiliti per il bilancio consolidato; pertanto si rinvia al capitolo 7 del Principio Contabile 17, Il bilancio consolidato.

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Per le immobilizzazioni materiali (ad esempio, un immobile sito in uno stato estero) e immateriali (ad esempio, un diritto di sfruttamento all'estero di una licenza) denominate in valuta estera²⁷ e che generano flussi finanziari in valuta estera valgono le stesse considerazioni fatte per i titoli immobilizzati. Per determinare l'eventuale perdita durevole di valore si tie-

²⁷ Di converso queste considerazioni non attengono ai beni acquistati in valuta ma il cui valore di realizzo è misurabile nella moneta di conto e, quindi, la valutazione successiva del valore recuperabile è effettuata in moneta di conto. Ad esempio, per l'impianto acquistato negli Stati Uniti (rilevato contabilmente al cambio storico alla data di acquisto) e utilizzato nello svolgimento produttivo in Italia per prodotti ivi venduti, è pertanto irrilevante l'andamento successivo dei tassi di cambio dollaro/euro.

ne conto della stima del valore recuperabile in tale valuta da convertire nella moneta di conto al tasso di cambio alla data di valutazione. Ciò significa che si deve tenere conto esclusivamente delle variazioni negative che determinano una perdita durevole di valore. Tale perdita durevole può infatti derivare da una riduzione del valore atteso recuperabile, che potrebbe essere in parte compensata (entro, tuttavia, i limiti del costo storico) o aumentata, rispettivamente da una variazione positiva o negativa attesa sui cambi, sempre che la variazione del cambio sia influente sul valore recuperabile del bene.

Informativa sulle variazioni di cambio successive alla chiusura dell'esercizio

Come si è detto, le voci in moneta estera che non rappresentano immobilizzazioni sono convertite al cambio alla data di chiusura dell'esercizio.

Per principio generale le variazioni di cambio verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio e prima della preparazione del bilancio non sono contabilizzate, in quanto di competenza dell'esercizio successivo. Tuttavia nella Nota Integrativa occorre indicare eventuali effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari verificatesi tra la chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio, cioè la data in cui l'organo amministrativo (di norma, il Consiglio di Amministrazione, ove costituito) a ciò deputato approva il progetto di bilancio.

La riserva a fronte di utili su cambi

L'art. 2426, punto 8 *bis*, richiede che, qualora dal processo di valutazione ai cambi della chiusura dell'esercizio delle poste in valuta emerga un utile netto, tale valore deve essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Tale riserva ha la funzione di non consentire la distribuzione ai soci (e quindi il depauperamento del patrimonio societario) di un provento non ancora materialmente realizzato. Infatti, in assenza di un contratto di copertura del rischio di cambio, la sua determinazione definitiva dipenderà dal tasso di cambio in vigore al momento dell'effettivo incasso o pagamento del credito o debito in valuta.

Pertanto è necessario che degli utili netti su cambi risultanti dal Conto Economico venga data indicazione, in nota integrativa, della componente valutativa non realizzata.

L'importo dell'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato (la destinazione a riserva legale è prioritaria), è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile sino al momento del successivo realizzo. Tale riserva, tuttavia, può essere utilizzata, fin dall'esercizio della sua iscrizione a copertura di perdite di esercizi precedenti.

Come detto circa la priorità di destinazione, qualora il risultato netto dell'esercizio sia una perdita o un utile di misura inferiore all'utile netto non realizzato sulle poste in valuta, l'importo che deve essere iscritto nella riserva non distribuibile è pari alla quota della suddetta componente non realizzata non assorbita dalla perdita conseguita dalla società.

Un esempio può chiarire quanto sopra esposto. Si supponga che una società presenti in bilancio un utile netto complessivo su cambi non realizzato di 500 e che il Conto Economico, tenendo conto del suddetto utile su cambi, evidenzi un utile d'esercizio di 300 (in assenza di detto utile non realizzato su cambi il risultato dell'esercizio sarebbe una perdita di 200). Con-

seguentemente, l'utile derivante dalla valutazione delle poste in valuta risulterebbe assorbito per 200 dalla perdita d'esercizio, determinata ante l'utile su cambi, ed i residui 300 sono destinati, in sede di approvazione del bilancio, ad una riserva non distribuibile. Se, invece, l'utile d'esercizio comprensivo dell'utile su cambi risultasse pari a 600, la parte corrispondente a quest'ultimo (500) è destinata alla riserva non distribuibile, mentre la quota residua dell'utile d'esercizio sarebbe liberamente distribuibile.

Alla chiusura di ogni esercizio è rideterminato l'importo complessivo degli utili e perdite non realizzati su cambi. Qualora emerga un utile netto complessivo su cambi superiore all'importo della riserva patrimoniale, quest'ultima viene integrata. Se, invece, emerge una perdita o un utile netto inferiore all'importo iscritto nella riserva, rispettivamente l'intera riserva o l'ecedenza è riclassificata ad una riserva liberamente distribuibile in sede di redazione del bilancio.

La tabella che segue esemplifica quanto espresso.

Trattamento contabile della riserva a fronte di utili su cambi

esercizio	adeguamento cambi (attività e passività in valuta)	Variazioni degli utili (-perdite) su cambi da valutazione a c.e.	risultato di esercizio*	Movimentazione della riserva adeguamento cambi (quota non distribuibile e distribuibile)		
				a riserva non distribuibile (rnd)	saldo rnd	a riserva distribuibile (rd)
31.12.n	+500	500	+300	300	300	---
31.12.n+1	0	-500	+600	-300	0	300
31.12.n+2	+900	900	+500	500	500	---
31.12.n+3	+1300	400	+700	400	900	---

* Il risultato di esercizio rappresenta l'ammontare disponibile previa la destinazione a riserva legale.

Questo capitolo modifica quanto trattato nei Principi Contabili 12 e 26

6 - Immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata

La nuova normativa

Il numero 3-bis dell'articolo 2427 c.c., richiede che la Nota Integrativa illustri *“la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione”*.

Tale previsione, a prescindere dall'ulteriore informativa richiesta²⁸, introduce quindi la nozione di immobilizzazioni immateriali di durata *indeterminata*.

La commissione che si è occupata del bilancio in sede di riforma del diritto societario aveva suggerito una diversa formulazione della norma, in base alla quale era richiesta, nella nota integrativa, una tabella illustrativa dei valori degli intangibili (avviamento e altri, es. marchi), che avrebbero dovuto essere contabilizzati se si utilizzassero i valori correnti nel bilancio successivo alla fusione (cosiddetto "purchase method" secondo gli IAS). In ogni caso, la soluzione adottata, come si evince dalla relazione al Dlgs n. 6/03, è probabilmente, transitoria: in futuro sarà oggetto di sviluppi, in base alla prassi che sarà recepita a livello internazionale. Infatti, la problematica in questione deve essere accompagnata dalla revisione delle norme relative alle aggregazioni di imprese, che nei principi contabili internazionali, recepiti dalla Ue, sono contenute nello Ias n. 22 come recentemente sostituito dall'IFRS 3.

Valutazione ed ammortamento delle immobilizzazioni immateriali²⁹

Ai fini della valutazione e dell'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali occorre soffermarsi sul collegamento tra la nozione di “durata indeterminata” ed il contestuale obbligo imposto dall'art. 2426, n° 2.

L'art. 2426, n° 2 (non modificato dal D. Lgs 6 del 17 gennaio 2003) infatti, recita: *“Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”*.

Il valore delle immobilizzazioni immateriali deve essere, quindi, rettificato dagli ammortamenti. L'ammortamento è un processo di ripartizione del costo delle immobilizzazioni in funzione del periodo in cui l'impresa ne trae beneficio, e solo in conseguenza di ciò, esso contribuisce - in un sistema contabile basato sul costo - alla valutazione delle immobilizzazioni. Oltre al riferimento generale alla residua possibilità di utilizzazione, valido per tutte le immobilizzazioni, il Legislatore ha indicato un periodo massimo di cinque anni per l'ammortamento di talune tipologie di immobilizzazioni immateriali, quali i costi pluriennali (costi di impianto e ampliamento e spese di ricerca, sviluppo e pubblicità), così come, sia pur con la possibilità di deroga, per l'avviamento.

²⁸ Ci si riferisce alla specifica informativa dei relativi effetti sugli indicatori di redditività (di dubbia opportunità e/o utilità), non previsti dalla disciplina in materia di bilancio.

²⁹ Siano esse denominate in moneta di conto o espresse in valuta estera.

Al riguardo, il Principio Contabile 24 opera una distinzione concettuale tra le immobilizzazioni immateriali costituite da costi pluriennali, da avviamento ed infine da immobilizzazioni costituite da beni immateriali (ad esempio: brevetti, concessioni, eccetera).³⁰

La citata distinzione tra costi pluriennali e beni immateriali ha rilevanza ai fini della determinazione del criterio di valutazione e del periodo di ammortamento da adottare. Infatti, mentre per i costi pluriennali (la loro iscrizione all'attivo patrimoniale è discrezionale) il loro periodo di ammortamento dovrà essere il più breve possibile e, in ogni caso, non eccedere i limiti temporali imposti dalla normativa, nel caso dei beni immateriali (la cui iscrizione all'attivo non è discrezionale, bensì richiesta) il periodo di ammortamento è determinato dalla residua possibilità di utilizzazione del bene. Tale periodo è misurato:

- dal periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione, ovvero
- dalle quantità di unità di prodotto (o misura simile) che l'impresa si attende di ottenere tramite l'uso dell'immobilizzazione.

Nei casi in cui, in base all'analisi di ogni aspetto pertinente, risultasse non prevedibile un limite al periodo durante il quale l'immobilizzazione immateriale è ritenuta capace di generare flussi di cassa positivi, la vita utile di tale immobilizzazione è considerata di durata indeterminata. Questo termine non significa però che l'immobilizzazione ha durata "infinita", né che lo sia il suo periodo stimato di utilizzazione. La vita utile di una immobilizzazione immateriale è stimata ipotizzando che in futuro saranno sostenuti solo i costi di manutenzione necessari per mantenerne la capacità di partecipazione alla produzione del reddito ad un livello pari a quello esistente al momento in cui viene effettuata detta stima e viene accertata la capacità e la volontà dell'impresa a mantenere tale livello di produttività. La conclusione che una immobilizzazione ha durata indeterminata non può quindi essere basata sull'ipotesi di interventi di manutenzione che eccedano i limiti sopraindicati.

Ne consegue che, ancorché si sia definita la durata dell'immobilizzazione come indeterminata, essa sarà purtuttavia ammortizzata in base ai criteri più sopra sintetizzati e più analiticamente trattati nel Principio Contabile 24.

Riduzioni di valore

Oltre alle sistematiche riduzioni di valore costituite dall'ammortamento, ogni immobilizzazione immateriale è, inoltre, soggetta ad un periodico riesame ai fini di determinare se il suo valore di bilancio ha subito una perdita durevole di valore. Ove ciò si verifichi, tale ulteriore riduzione sarà riflessa nel bilancio attraverso una svalutazione ed una aggiornata stima della vita utile residua³¹ con conseguente effetto, negli esercizi successivi, sul suo ammortamento.

Nel caso delle immobilizzazioni con durata indeterminata, la determinazione dell'eventuale riduzione durevole del loro valore (cosiddetto *impairment test*) avviene facendo riferimento alla capacità delle immobilizzazioni stesse di concorrere alla futura produzione di risultati economici³², alla loro prevedibile vita utile e, ove applicabile e determinabile, al loro valore di mercato. Per quest'ultimo elemento, la precisazione "per quanto determinabile", è infatti assunta nel senso che il valore di mercato è un elemento da considerare nel processo di valuta-

³⁰ Per una più completa definizione, si vedano i paragrafi A.I ed A.II del citato Principio Contabile 24.

³¹ Naturalmente, fatto salvo l'obbligo di ripristino al minor valore tra il valore d'uso stimato al momento del ripristino stesso ed il valore della immobilizzazione precedente alla svalutazione, ridotto degli ammortamenti che si sarebbero rilevati in assenza della svalutazione.

³² Che è rappresentata dal valore d'uso della immobilizzazione immateriale.

zione solo nella misura in cui esso sussista e possa essere stimato in modo ragionevolmente oggettivo.

Criteri di valutazione

Tranne che per l'informativa richiesta nel caso di svalutazione di immobilizzazioni di durata indeterminata, la normativa introdotta con il D. Lgs. n° 6 del 17 gennaio 2003 non modifica i criteri di valutazione ed i principi previsti dalla previgente norma. Restano pertanto validi i concetti formulati dal già citato Principio Contabile 24, cui si fa rinvio per tutti gli argomenti inerenti le immobilizzazioni immateriali non trattati in questo capitolo.

Informativa in Nota Integrativa

In base alla novellata normativa, in caso di svalutazione delle immobilizzazioni di durata indeterminata sono fornite le seguenti informazioni:

- le considerazioni fatte, al fine della determinazione della riduzione di valore, con riferimento al concorso della immobilizzazione immateriale alla produzione di risultati economici, alla sua prevedibile durata utile e, ove applicabile e determinabile, al valore di mercato;
- l'indicazione delle differenze rispetto ad eventuali svalutazioni precedentemente effettuate;
- l'indicazione degli effetti della svalutazione effettuata sul risultato economico dell'esercizio prima e dopo le imposte;
- l'indicazione degli effetti della svalutazione effettuata su ogni altro indicatore di redditività di cui si sia data informazione nel bilancio o nella relazione sulla gestione, o in altra forma di pubblica comunicazione.

Le predette informazioni sono di particolare rilevanza per l'avviamento che, generalmente, è considerato avere durata indeterminata ancorché il legislatore italiano, in linea con la IV Direttiva Comunitaria, preveda espressamente che lo stesso debba essere assoggettato ad un processo di ammortamento.

In sostanza, la informativa richiesta dal numero 3-bis dell'articolo 2427 c.c. ha l'obiettivo di informare il lettore di bilancio circa le differenze che si avrebbero qualora l'avviamento (o altre immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata) fosse contabilizzato secondo il principio internazionale IFRS 3, cioè non ammortizzato ma sottoposto a riduzioni di valore nell'esercizio (o esercizi) in cui si accerti che il suo valore di bilancio non sia recuperabile tramite flussi futuri di reddito.³³

Questo capitolo integra quanto trattato nel Principio Contabile 24

³³ In questo senso va interpretata la specificazione "al concorso alla futura produzione di risultati economici".

7 - Informativa per area geografica

In materia di informazioni da fornire nella Nota Integrativa, il numero 6 dell'articolo 2427 c.c. stabilisce che debba essere indicato *“distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche”*.

La richiesta di indicazione della ripartizione geografica si aggiunge al previgente disposto. Essa risponde ad esigenze di trasparenza relativamente al rischio che corre la società nello svolgimento della sua attività in diverse aree geografiche. Infatti, tanto più è completa l'informativa sull'operatività svolta in certe aree tanto più il lettore di bilancio è in grado di valutare la possibile incidenza del cosiddetto rischio paese, sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società. Coerentemente con la sua funzione informativa, e nonostante il non chiaro riferimento del testo aggiunto, deve ritenersi che la richiesta in argomento riguardi tutti i crediti e i debiti della società; respingendo così una interpretazione volta a limitare tale informativa ai crediti e debiti di durata superiore a cinque anni o, in termini ancora più circoscritti, ai soli debiti assistiti da garanzie reali. In questo senso depone anche la relazione di accompagnamento allorché individua le ragioni di tale integrazione nell'esigenza di fornire un'informazione sul rischio di controparte ai fini della corretta valutazione dei crediti³⁴. Tale conclusione è infine avvalorata dal principio di chiarezza che impone che le informazioni da fornire in bilancio siano complete e non fuorvianti.

Per le imprese la cui attività è caratterizzata da una intensa operatività internazionale la ripartizione per aree geografiche può essere fornita attraverso una tabella da cui si evincono gli importi dei crediti o dei debiti raggruppati per aree geografiche o per paesi più significativi. Nel caso delle imprese multinazionali il riferimento può essere fatto anche a livello di continente. Conseguentemente, tenuto conto che il legislatore già richiedeva l'informativa secondo area geografica dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2427, n° 10 c.c.), a titolo esemplificativo una tabella dei crediti, dei debiti e dei ricavi di una società multinazionale potrebbe essere così redatta:

	Italia	Altri paesi U.E.	Resto d'Europa	Totale
Crediti:						
Verso clienti						
Verso imprese controllate						
Verso collegate						
Verso controllanti						
Verso altri						
totale						
Debiti (la suddivisione per ciascuna voce di debito per la richie-						

³⁴ Nella relazione di accompagnamento è scritto che: *“tenuto conto che nella valutazione dei crediti la capacità di rimborso da parte del debitore può essere anche condizionata dal servizio di rimborso del paese estero e non solo dalla valuta di regolamento, si è prevista la seguente modifica:*

– Art. 2427 6): tenuto conto che la valutazione dei crediti (c.d. rischio paese) è fortemente condizionata non solo dalle valute di regolamento, ma anche dal paese della controparte, è stata introdotta una specifica indicazione di tali poste suddivise per aree geografiche”.

sta analisi per area geografica si ritiene che sia dovuta quando la stessa è significativa in relazione all'ammontare dovuto ai creditori non nazionali)

Ricavi (la ripartizione per area geografica si ritiene che sia dovuta quando la stessa è significativa in relazione all'ammontare complessivo dei ricavi)

Questo capitolo integra quanto trattato nel Principio Contabile 12

8 - Analisi dei movimenti nelle voci di Patrimonio Netto

Il numero 4 dell'articolo 2427 c.c. prevede che *“le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del Patrimonio Netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”*, mentre il successivo numero 7-bis stabilisce che *“le voci di Patrimonio Netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”*.

Le disposizioni danno attuazione all'art. 6, lett. b) della legge delega ove si richiedeva l'introduzione di *“una regolamentazione delle poste del Patrimonio Netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo”*.

Anzitutto il Legislatore ha chiesto una informativa sulle variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto nel corso dell'esercizio oggetto di rappresentazione in bilancio.

A ciò va aggiunta la richiesta dell'analisi della composizione del patrimonio netto con riferimento alla disponibilità e distribuibilità. Il distinguo è necessario poiché la nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità. Se la disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità riguarda invece, la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva.

Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno; infatti una riserva può essere disponibile per l'aumento di capitale, ma non distribuibile (ad esempio la riserva da sovrapprezzo azioni sinché la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale).

Nel disciplinare gli aspetti informativi relativi alle voci di Patrimonio Netto l'art. 2427, n° 7 bis prevede l'indicazione analitica delle singole voci del Patrimonio Netto distinguendole in relazione alla disponibilità, alla loro origine ed infine alla loro avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi.

La norma non indica il numero degli esercizi precedenti per i quali fornire l'informazione dell'avvenuta utilizzazione delle voci di patrimonio netto. La specificazione di tale lasso temporale deve avvenire in coerenza con l'impianto normativo in materia e, dunque, nel rispetto dei principi generali di bilancio. Tra i principi generali, occorre avere particolare riguardo al postulato della significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio, su cui si rinvia al Principio contabile n° 11. Analogo principio è statuito dagli Iasb nel par. 26 e seg. del quadro sistematico. Da questo principio si ritrae che un'eccessiva informazione di bilancio può rivelarsi, oltre che di scarsa utilità, in taluni casi addirittura fuorviante. È ragionevole assumere che un'informazione riferita agli utilizzi delle poste di patrimonio netto avvenuti negli ultimi tre esercizi possa di per sé essere sufficiente. Il termine indicato è anche in linea con i limiti temporali introdotti dalla riforma societaria riguardo all'azione di nullità delle deliberazioni (art. 2379 comma 1, cod. civ.). Qualora vi fossero particolari situazioni, è ragionevole includere un'informazione riferita a un numero di esercizi superiore ai tre indicati.

A titolo esemplificativo delle varie riserve che potrebbero interessare l'analisi di cui si parla, i dati richiesti dal Legislatore possono essere riportati in un prospetto redatto (per semplicità espositiva, con riferimento ad alcune delle riserve che potrebbero essere indicate nello

schema di Stato Patrimoniale ex art. 2424 c.c.)³⁵ come quello presentato nella tabella che segue:

Natura/descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione ³⁶	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi: ³⁷	
				per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	10.000				
Riserve di capitale:					
Riserva per azioni proprie	100	---	---		
Riserva per azioni o quote di società controllante	100	---	---		
Riserva da soprapprezzo azioni	2.000	A, B, C	2.000 ³⁸		
Riserva da conversione obbligazioni	2.000	A, B, C	2.000 ³⁸		
...					
Riserve di utili:					
Riserva legale	2.000	B	---		
Riserva per azioni proprie	50				
Riserva da utili netti su cambi	400	A, B	400		
Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto	100	A, B	100		
Riserva da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423	100	A, B	100		
...					
Utili portati a nuovo	700	A, B, C	700		
Totale			5.300		
Quota non distribuibile ³⁹			1.800		
Residua quota distribuibile			3.500		

Legenda:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

³⁵ La corretta ed analitica classificazione delle riserve secondo la loro disponibilità e distribuibilità potrebbe infatti essere modificata da particolari clausole statutarie o specifiche deliberazioni assembleari.

³⁶ Salvo ulteriori vincoli derivanti da disposizioni statutarie, da esplicitare ove esistenti.

³⁷ Le utilizzazioni sono state fornite dall'anno xxxx, in assenza dei dati necessari per periodi precedenti.

³⁸ Ai sensi dell'art. 2431 c.c., si può distribuire l'intero ammontare di tale riserva solo a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430 c.c..

³⁹ Rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile per effetto: della riserva da utili netti su cambi (400), della riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (100), della riserva da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423 (100) e della parte destinata a copertura dei costi pluriennali non ancora ammortizzati ex art. 2426, n° 5 (1.200).

Infine, la rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto può fornirsi con un prospetto così redatto:

	Capitale sociale	Riserva Legale	Riserve ⁴⁰	Risultato dell'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Attribuzione di dividendi (€.. per azione)					
- Altre destinazioni					
Altre variazioni:					
...					
Risultato dell'esercizio precedente					
Alla chiusura dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
- Attribuzione di dividendi (€.. per azione)					
- Altre destinazioni					
Altre variazioni:					
...					
Risultato dell'esercizio corrente					
Alla chiusura dell'esercizio corrente					

Ovviamente le informazioni che riguardano l'esercizio si desumono dalla delibera di approvazione del bilancio e in cui si decide sulle utilizzazioni delle poste di Patrimonio Netto dell'esercizio (distribuzione del dividendo, aumenti di capitale ed altro).

Questo capitolo modifica quanto trattato nei Principi Contabili 12 e 28

⁴⁰ Indicare in colonne distinte le diverse riserve, come da prospetto esemplificativo precedente.

9 - Informativa sugli strumenti finanziari

La riforma del diritto societario disciplinata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n° 6 ha apportato importanti innovazioni in materia di emissione di strumenti finanziari da parte delle società concedendo all'autonomia statutaria di quest'ultime la possibilità, entro i limiti posti dall'ordinamento, di configurare tali strumenti con le modalità più confacenti alle esigenze di finanziamento.

L'articolo 2427 c.c. amplia e specifica l'informativa richiesta in Nota Integrativa circa gli strumenti finanziari emessi dalla Società ed i finanziamenti (diversi da quelli destinati) ottenuti dai soci.

Le nuove norme richiedono che la Nota Integrativa indichi “*il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative*” (art. 2427, numero 19), e “*i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori*” (art. 2427, numero 19-bis).

In questa sede ci si limita a fornire indicazioni sull'informativa richiesta in Nota Integrativa a seguito di tali previsioni.

Strumenti finanziari partecipativi⁴¹

Gli strumenti finanziari cosiddetti *partecipativi* di cui agli artt. 2346, sesto comma e 2349, secondo comma del Codice Civile, rappresentano un modo nuovo, rispetto alla tradizionale alternativa tra partecipazione (azionaria) al capitale di rischio e partecipazione (obbligazionaria) al capitale di credito, per concorrere al finanziamento dell'impresa.

Strumenti finanziari, infatti, possono essere emessi per remunerare coloro, soci o terzi, che apportano opere o servizi. In questo modo si consente alle società di utilizzare attività che non possono formare oggetto di conferimento stante il divieto posto dalla seconda direttiva comunitaria.⁴² Tuttavia, possono essere emessi strumenti finanziari anche a fronte di apporti, in via di principio, imputabili a capitale - quali il danaro, i beni e i crediti - ma che non sono comunque imputati a capitale se vengono eseguiti per acquisire strumenti finanziari.

I titolari di strumenti finanziari non acquistano dunque la qualità di soci (se non altrimenti acquisita)⁴³, sebbene anche essi, al pari dei soci, possano essere partecipi al rischio d'impresa per effetto della disciplina con cui - in concreto - lo statuto decida di regolare i loro diritti patrimoniali. È quanto accadrebbe, ad esempio, se lo statuto prevedesse di remunerare l'investimento attribuendo ai titolari di strumenti finanziari una somma fissa esclusivamente al raggiungimento di una soglia predeterminata di fatturato.

⁴¹ Il D. Lgs. n. 37/04 all'art. 6 delle disposizioni transitorie prevede che le disposizioni attuative e regolamentari dei decreti legislativi n. 385/93 e n. 58/98 in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari siano emanate entro nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto, avvenuta in data 14 febbraio 2004.

⁴² L'art. 7 di tale direttiva (n. 77/91/CEE del Consiglio) recita quanto segue: “*Il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Tali elementi dell'attivo non possono, tuttavia, essere costituiti da impegni di esecuzione di lavori o di prestazioni di servizi.*”

⁴³ Potrebbero essere già soci, in seguito a precedenti acquisizioni di partecipazioni azionarie.

Gli strumenti finanziari partecipativi possono essere emessi a fronte di:

- apporto di un'opera;
- apporto di servizi;
- apporto congiunto di un'opera e di servizi.

Si pensi, ad esempio, a strumenti finanziari emessi per la realizzazione di una nuova linea di produzione. Si pensi, ancora, a strumenti finanziari emessi per remunerare coloro che si dedicano alla manutenzione di una linea di produzione, oppure a strumenti finanziari emessi a seguito sia della realizzazione che della successiva manutenzione di una linea di produzione.

Occorrerà inoltre specificare se l'emissione è effettuata a favore dei soci o a favore di terzi e se si tratta di strumenti finanziari destinati alla circolazione.

Non è invece richiesta l'indicazione analitica della disciplina cui lo statuto assoggetta le diverse emissioni di strumenti finanziari. In particolare, non sono richieste la descrizione delle condizioni per l'emissione, né l'indicazione delle sanzioni previste nell'ipotesi che i titolari degli strumenti finanziari non siano adempienti alle prestazioni che si sono obbligati ad effettuare in favore della società. L'art. 2427 c.c. al n° 19 limita infatti l'informativa obbligatoria, oltre che alle caratteristiche degli strumenti finanziari e ai diritti patrimoniali e partecipativi agli stessi attribuiti, alle “principali caratteristiche delle operazioni”.

Tale obbligo può ritenersi assolto evidenziando in Nota Integrativa il numero degli strumenti finanziari, le modalità per il loro trasferimento e, infine, titolare la suddivisione in base alle principali caratteristiche degli stessi con l'indicazione dei relativi apporti.⁴⁴

I diritti relativi agli strumenti finanziari sono regolati dallo statuto, tuttavia all'autonomia dei soci non è consentito dotare tali strumenti finanziari del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, né di diritti esclusivamente “amministrativi”. È invece consentita l'attribuzione del diritto di voto su argomenti specifici e previamente individuati dallo statuto e, in particolare, gli strumenti finanziari possono recare il diritto di nominare un componente del consiglio di amministrazione (purché si tratti di un componente “indipendente”) ovvero del consiglio di sorveglianza oppure, ancora, di un sindaco (art. 2351, ultimo comma Cod. Civ.).

Pertanto, si può, ad esempio, riconoscere ai titolari di strumenti finanziari, esclusivamente il diritto (“patrimoniale”) ad una quota degli utili realizzati a condizione che l'utile d'esercizio superi un ammontare predeterminato e pure si può riconoscere, accanto a tale diritto, il diritto (“amministrativo”) d'intervenire in assemblea. Non si può invece, continuando nell'esempio, attribuire ai titolari degli strumenti finanziari esclusivamente il diritto d'intervento in assemblea.

La concreta articolazione dei diritti relativi agli strumenti finanziari prevista nello statuto deve essere puntualmente indicata in Nota Integrativa.

Le informazioni sin qui indicate devono essere fornite anche in merito agli strumenti finanziari emessi a favore dei prestatori di lavoro. Al fine di rafforzare la partecipazione dei dipendenti alle sorti dell'impresa sociale o delle società da queste controllate, infatti, il D. Lgs. n° 6 del 2003 consente all'assemblea straordinaria di deliberare l'emissione di strumenti finanziari riservati appunto a tali soggetti.

⁴⁴ Ciò, naturalmente, non impedisce che tali informazioni vengano fornite, laddove si ritengano rilevanti, ai fini della chiarezza e trasparenza del bilancio.

Si osservi che le modalità di trasferimento, eventuali cause di decadenza o riscatto e le condizioni di esercizio dei diritti degli strumenti finanziari emessi a favore dei prestatori di lavoro, possono essere disciplinate dallo statuto anche in deroga alle norme generali in materia.

Finanziamenti postergati

Il D. Lgs. n° 6 del 2003, prendendo atto della diffusa prassi dei finanziamenti dei soci alla società e dei complessi problemi sollevati in sede d'individuazione della natura giuridica degli stessi, impone di dare distinta evidenza nella Nota Integrativa ai finanziamenti che i soci abbiano effettuato a favore della società nel caso in cui sia espressamente previsto che tali finanziamenti possano essere rimborsati solo dopo la soddisfazione dei “creditori - non soci”. Si tratta dei finanziamenti cosiddetti “postergati”.

Il fenomeno deve essere tenuto distinto dall'ipotesi della postergazione *ex lege* che si verifica, non già per volontà dei finanziatori (come appunto accade nei finanziamenti “postergati”) ma in via automatica e dunque anche contro la volontà dei finanziatori, al ricorrere di alcune condizioni fissate dal Legislatore.

In particolare l'art. 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore di una società a responsabilità limitata “*è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito*”.

Tale disciplina trova applicazione con riguardo ai finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al Patrimonio Netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

Analoga previsione non è stata esplicitata dal Legislatore con riferimento alle società per Azioni; per effetto dell'art. 2497 *quinquies*, l'art. 2467 c.c. si applica anche “*Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti*”.

La Nota Integrativa deve indicare i finanziamenti effettuati dai soci raggruppandoli in ragione delle scadenze.

Si osservi che a fronte dei finanziamenti possono essere emessi anche strumenti finanziari che sono sottoposti alla disciplina dei titoli obbligazionari nell'ipotesi in cui “*condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società*” (art. 2411, comma 3).

Questo capitolo integra quanto trattato nel Principio Contabile 12

10 - Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società

Il D. Lgs. n° 6/2003 nel modificare la disciplina delle società introduce una specifica normativa in tema di gruppi attraverso l'inserimento di un nuovo capo IX al Titolo V del Libro V del c.c., rubricato "Direzione e coordinamento di società" (artt. 2497 - 2497-*septies*).

Con queste previsioni si dà attuazione alla lettera h) dell'art. 2, comma 1, della legge delega, ove fra i principi generali cui è ispirata la riforma in materia di società di capitali si richiedeva di "*disciplinare i gruppi di società secondo i principi di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti*", e al successivo art. 10, ove tra i criteri direttivi in tema di gruppi si indicava di:

- a) *prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;*
- b) *prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;*
- c) *prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo;*
- d) *individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.*

La normativa introdotta in attuazione di questi criteri non reca alcuna definizione di gruppo, evitando così di ancorare tale nozione a parametri destinati ad essere superati dall'incessante evoluzione della realtà sociale, economica e giuridica e di moltiplicare le nozioni di gruppo esistenti, in quanto trattasi di concetto variabile funzionale nelle diverse normative ai problemi specifici per cui è enunciata.

Quanto all'ambito di applicazione della disciplina, esso viene determinato dall'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di società. Al fine dell'individuazione del soggetto che esercita in concreto tale attività il Legislatore si è limitato a introdurre delle presunzioni *iuris tantum*, sul presupposto che l'attività di fatto può essere esercitata da altro soggetto sulla base di un diverso titolo, ovvero può anche non essere affatto esercitata. In proposito, mentre l'art. 2497-*sexies* prevede che "*Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla*", l'art. 2497-*septies* stabilisce che "*Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-*sexies*, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti*".

Le previsioni dell'art. 2497 e seguenti nella loro strutturazione sono impiegate sul problema della responsabilità della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento per il danno che tale attività, se non correttamente esercitata, può recare agli interessi dei soci e dei creditori delle singole società appartenenti al gruppo. L'art. 2497 infatti stabilisce che "*Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta*

mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario”.

La disciplina, dunque, mira a garantire la trasparenza nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento per mettere i soci e i creditori sociali nelle condizioni di essere tutelati nei propri interessi contro l'eventuale pregiudizio che tale attività reca alla società del gruppo. Al riguardo, assume una importanza fondamentale l'informativa desumibile sia dalla Nota Integrativa che dalla relazione sulla gestione giacché è attraverso essa che il lettore acquisisce gli elementi per valutare in concreto l'eventuale sussistenza dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e, conseguentemente, se e in che termini tale esercizio ha pregiudicato la redditività ed il valore della partecipazione sociale ovvero cagionato nocumento all'integrità del patrimonio della società. La valutazione, come precisa la norma, non deve riguardare la singola operazione, bensì il risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento tenendo anche conto di eventuali operazioni volte a compensare il danno subito dalla società. D'altro canto, come scritto in un passo della relazione di accompagnamento al D. Lgs. n° 6/2003 “*solo la conoscenza delle ragioni economiche ed imprenditoriali di un'operazione può consentire un giudizio sulla correttezza di questa, può cioè consentire di valutare se la apparente diseconomicità di un atto, isolatamente considerato, trova giustificazione nel quadro generale dei costi e dei benefici derivanti dall'integrazione di un gruppo oppure no*”.

Gli artt. 2497-bis e 2497-ter disciplinano la pubblicità e l'informativa contabile da fornire con riferimento all'attività di direzione e coordinamento a cui è assoggettata la società, nonché alle motivazioni delle decisioni prese per effetto dell'esercizio di tale attività.

In tema di pubblicità, il primo comma dell'art. 2497-bis, stabilisce che “*La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo*”.

In generale lo scopo della pubblicità di cui all'art. 2497-bis è quello di rendere conoscibile la soggezione (e il suo venir meno) di una società all'altrui attività di direzione e coordinamento, in modo da informare i soci di minoranza, i creditori ed altri soggetti interessati circa il profilo di rischio dell'appartenenza di quella società a quel determinato gruppo.

In tema di informativa contabile sull'attività di direzione e coordinamento di società, l'art. 2497-bis prevede, al comma 4, che “*La società deve esporre, in apposita sezione della Nota Integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento*” e, al comma 5, che “*Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati*”, mentre l'art. 2497-ter, relativo alla motivazione delle decisioni, dispone che “*Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle*

ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428”.

Nel particolare, la richiesta in apposita sezione della Nota Integrativa dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento risponde all'esigenza di conoscenza dei soci e dei creditori sociali su quello che è il valore e la composizione del patrimonio a garanzia della responsabilità del soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Il riferimento è dunque all'ultimo bilancio di esercizio approvato in quanto è l'ultimo documento ufficiale da cui si evince il patrimonio posto a garanzia di tale responsabilità.

Poiché l'informazione richiesta è di sintesi, essa non può che vertere sui dati più significativi per il lettore di bilancio e, dunque, sui principali totali degli schemi di bilancio. I dati che presumibilmente sono da riportare nel caso di una società di capitali sono i totali delle voci indicate con lettere maiuscole dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

A titolo esemplificativo una impresa industriale, commerciale o di servizi di dimensioni medie o grandi può esporre quali dati essenziali dell'ultimo bilancio della società di capitali che esercita attività di direzione e coordinamento i seguenti:

Bilancio di esercizio della società/ente alla data dell'ultimo esercizio chiuso

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:

- A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
- B) Immobilizzazioni
- C) Attivo circolante
- D) Ratei e risconti
- Totale attivo

PASSIVO:

- A) Patrimonio Netto:
 - Capitale sociale
 - Riserve
 - Utile (perdita) dell'esercizio
- B) Fondi per rischi e oneri
- C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
- D) Debiti
- E) Ratei e risconti
- Totale passivo

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI RISCHI

CONTO ECONOMICO

- A) Valore della produzione
- B) Costi della produzione
- C) Proventi e oneri finanziari
- D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
- E) Proventi e oneri straordinari
- Imposte sul reddito dell'esercizio
- Utile (perdita) dell'esercizio**

Allorché l'attività di direzione e coordinamento è esercitata da più di un soggetto, la società è tenuta a riportare i dati essenziali del bilancio di ciascuno di questi soggetti. Può infatti accadere che la società risponda nell'esercizio di alcune attività (per ipotesi attività di natura commerciale) ad un soggetto e per altre (per ipotesi nella gestione della tesoreria) ad un diverso soggetto del gruppo.

Sebbene non richiesto dal Legislatore, per completezza di informazione è opportuno segnalare a livello informativo se la società di cui si riportano i dati redige il bilancio consolidato.

L'informativa della relazione sulla gestione serve a consentire al lettore di bilancio di valutare nel complesso l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e la rispondenza di tale esercizio all'interesse della società.

Nella relazione sulla gestione gli amministratori sono tenuti a indicare i rapporti intercorsi sia con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento che con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati. Al riguardo, si raccomanda l'indicazione, distinta per soggetto, della natura dei rapporti instaurati, nonché della tipologia delle operazioni più rilevanti e del valore di tali rapporti. Considerati gli interessi tutelati dalla norma, si deve esplicitare se le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra parti indipendenti. Nel caso in cui le operazioni non fossero effettuate a condizioni di mercato, la relazione deve indicare gli effetti prodotti da tali operazioni e le motivazioni sottostanti.

In particolare, gli amministratori hanno l'obbligo di motivare nel libro dei verbali del consiglio ogni decisione assunta anche in considerazione dell'interesse del gruppo di appartenenza. Nella motivazione devono essere indicate in modo puntuale le ragioni e gli interessi, la cui valutazione ha influenzato o determinato la decisione stessa. Ciò significa che in tale libro gli amministratori devono esplicitare i processi decisionali che hanno indotto loro ad uniformarsi alla direttiva ricevuta, indicando qual è l'interesse per la società di attenersi.

Poiché si deve consentire al lettore di avere una visione complessiva e dinamica nel tempo dell'influenza del gruppo sulle vicende societarie, la relazione sulla gestione deve "dare conto" che ci sono state decisioni influenzate dall'attività di direzione e coordinamento, e che tali decisioni sono state motivate. Stante l'importanza dell'informazione, l'indicazione è da fornire anche sulle operazioni per le quali la società ha fruito di un beneficio a seguito dell'appartenenza al gruppo.

Per un'adeguata evidenziazione dei principali rapporti instaurati con altri soggetti del gruppo è opportuno avvalersi di tabelle di sintesi, come ad esempio quelle di seguito riportate:

Rapporti commerciali e diversi

Denomina-	Esercizio ...				Esercizio ...					
	Crediti	Debiti	Garanzie	Impegni	Costi			Ricavi		
					Beni	Sevizi	Altro	Beni	Servizi	Altro

Rapporti finanziari

Denominazione	Esercizio...				Esercizio ...	
	Crediti	Debiti	Garanzie	Impegni	Oneri	Proventi

La necessità di fornire informativa circa i rapporti intercorsi con altre società o entità del gruppo si avvicina concettualmente alla informativa, richiesta per ragioni di trasparenza, circa i rapporti intercorsi con le cosiddette “parti correlate”.

A tale proposito, è opportuno ricordare come la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) si è espressa il 30 settembre 2002 (comunicazione DEM 2064231):

... [omissis] ... La nozione di parti correlate assume, inoltre, rilevanza in altri settori dell'informazione societaria sottoposti al controllo di trasparenza della Consob, risultando strumentale all'adempimento dei diversi obblighi informativi previsti da disposizioni regolamentari o da comunicazioni. ... [omissis] ... si ritiene pertanto di attribuire alla nozione di parti correlate individuata con la presente Comunicazione una valenza generale, fornendo, in tal modo, agli operatori uno strumento fruibile ai fini di tutti gli adempimenti societari rilevanti verso la Consob ed il mercato.

... [omissis] ... Quanto ai contenuti della nozione in parola ... [omissis] ... si è ritenuto di allinearsi sostanzialmente allo IAS 24, anche in vista dell'entrata in vigore del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea che prevede l'obbligo di applicazione del sistema dei principi contabili internazionali da parte di tutte le imprese quotate dell'U.E. ... [omissis] ...

Le parti correlate sono definite come segue:

- a. i soggetti che controllano, sono controllati da, o sono sottoposti a comune controllo con l'emittente;*
- b. gli aderenti, anche in via indiretta, a patti parasociali di cui all'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n° 58/98, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto, se a tali patti è conferita una partecipazione complessiva di controllo;*
- c. i soggetti collegati all'emittente e quelli che esercitano un'influenza notevole sull'emittente medesimo;*
- d. coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'emittente;*
- e. gli stretti familiari delle persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c) e d);*
- f. i soggetti controllati dalle persone fisiche ricomprese nelle lettere b), c), d) ed e), o sui quali le persone fisiche ricomprese nelle lettere a), b), c), d) ed e) esercitano un'influenza notevole;*
- g. i soggetti che hanno in comune con l'emittente la maggioranza degli amministratori.*

Ai fini di quanto disposto dalla suindicata definizione si precisa che:

- 1. per controllo si intende quello previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n° 58/98;*
- 2. per collegamento ed influenza notevole si intendono quelli previsti dall'art. 2359, comma 3, del codice civile;*
- 3. tra i soggetti di cui alla lettera d) si intendono compresi i componenti degli organi sociali, i direttori generali e i dirigenti dotati di poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione;*
- 4. per stretti familiari si intendono quelli potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata all'emittente, o esserne influenzati, nei loro rapporti con l'emittente medesima.*

simo, tra cui i conviventi; in ogni caso si considerano stretti familiari il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

Questo capitolo integra quanto trattato nei Principi Contabili 11 e 12

Appendice 1 - Confronto tra norme previgenti e norme novellate

La tabella che segue espone in forma comparativa le norme precedentemente dettate dal Codice Civile in materia di redazione del bilancio rispetto a quelle introdotte con la riforma del diritto societario, evidenziando a fronte dei diversi articoli le differenze normative introdotte. Questa tavola comparativa è limitata esclusivamente agli articoli 2423 – 2428 e 2435 *bis* del Codice Civile.

Tavola comparativa dell'articolato

Libro V, Sezione IX - Del bilancio

Articoli 2423 - 2428 e 2435 *bis*

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>2423. - Redazione del bilancio</p> <p>Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.</p> <p>Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.</p> <p>Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.</p> <p>Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La Nota Integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della Nota Integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.</p>	<p>2423. (Redazione del bilancio).</p> <p>Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.</p> <p>Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.</p> <p>Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.</p> <p>Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La Nota Integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della Nota Integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.</p>	
<p>2423-bis. - Principi di redazione del bilancio</p> <p>Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:</p> <p>1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;</p> <p>2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;</p> <p>3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;</p> <p>4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;</p> <p>5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;</p> <p>6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.</p> <p>Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del</p>	<p>2423- bis. (Principi di redazione del bilancio).</p> <p>Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:</p> <p>1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, <u>nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato</u>;</p> <p>2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;</p> <p>3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;</p> <p>4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;</p> <p>5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;</p> <p>6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.</p> <p>Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del</p>	<p>Introduzione della nozione di “funzione economica”.</p>

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La Nota Integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico</p>	<p>comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La Nota Integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.</p>	
<p>2423-ter. - Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico</p> <p>Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.</p> <p>Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la Nota Integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.</p> <p>Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.</p> <p>Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.</p> <p>Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella Nota Integrativa.</p> <p>Sono vietati i compensi di partite.</p>	<p>2423- ter. (Struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico).</p> <p>Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.</p> <p>Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la Nota Integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.</p> <p>Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.</p> <p>Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.</p> <p>Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella Nota Integrativa.</p> <p>Sono vietati i compensi di partite.</p>	
<p>2424. - Contenuto dello Stato Patrimoniale</p> <p>Lo Stato Patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.</p> <p>Attivo:</p> <p>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.</p> <p>B) Immobilizzazioni:</p> <p>I - Immobilizzazioni immateriali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. <p>Totale.</p> <p>II - Immobilizzazioni materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 	<p>2424. (Contenuto dello Stato Patrimoniale).</p> <p>Lo Stato Patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.</p> <p>ATTIVO:</p> <p>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.</p> <p>B) Immobilizzazioni, <u>con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria</u>:</p> <p>I - Immobilizzazioni immateriali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. <p>Totale.</p> <p>II - Immobilizzazioni materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 	<p>Separata indicazione delle immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria.</p>

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese. 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni (B); C) Attivo circolante: I - Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale. II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso altri. Totale. III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. Totale. IV - Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. Passivo: A) Patrimonio Netto: I - Capitale. II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.</p>	<p>4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese; 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni (B); C) Attivo circolante: I - Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; <u>4- bis) crediti tributari;</u> <u>4- ter) imposte anticipate;</u> 5) verso altri. Totale. III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. Totale. IV - Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. PASSIVO: A) Patrimonio Netto: I - Capitale. II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.</p>	<p>Indicazione separata delle attività di natura tributaria.</p>

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VI - Riserve statutarie. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte; 3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso banche; 4) debiti verso altri finanziatori; 5) acconti; 6) debiti verso fornitori; 7) debiti rappresentati da titoli di credito; 8) debiti verso imprese controllate; 9) debiti verso imprese collegate; 10) debiti verso controllanti; 11) debiti tributari; 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 13) altri debiti; Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella Nota Integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. In calce allo Stato Patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.</p>	<p>III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserve statutarie. VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, <u>anche differite</u>; 3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; <u>3) debiti verso soci per finanziamenti</u>; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella Nota Integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. In calce allo Stato Patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine. <u>È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447- bis.</u></p>	<p>Explicitazione del Fondo imposte anche differite</p> <p>Indicazione separata dei debiti verso soci per finanziamenti.</p> <p>Introduzione del riferimento alla disciplina dei patrimoni destinati.</p>
<p>2424-bis. - Disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.</p>	<p>2424- bis. (Disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale) Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.</p>	

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.</p> <p>Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella voce "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.</p> <p>Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.</p> <p>Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.</p>	<p>Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.</p> <p>Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.</p> <p>Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.</p> <p><u>Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello Stato Patrimoniale del venditore.</u></p> <p>Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.</p> <p>Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.</p>	<p>Trattamento delle compravendite con obbligo di retrocessione.</p>
<p>2425. - Contenuto del Conto Economico</p> <p>Il Conto Economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:</p> <p>A) Valore della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. <p>Totale.</p> <p>B) Costi della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: <ol style="list-style-type: none"> a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni; <ol style="list-style-type: none"> a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, 	<p>2425. (Contenuto del Conto Economico).</p> <p>Il Conto Economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:</p> <p>A) Valore della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. <p>Totale.</p> <p>B) Costi della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: <ol style="list-style-type: none"> a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, 	

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. Totale. Differenza tra valore e costi della produzione (A-B). C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.</p> <p>Totale (15-16-17). D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni; a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 19) svalutazioni; a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18-19). E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio;</p> <p>23) [ABROGATO A SUO TEMPO] 24) [ABROGATO A SUO TEMPO] 25) [ABROGATO A SUO TEMPO] 26) utile (perdita) dell'esercizio.</p>	<p>sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. Totale. Differenza tra valore e costi della produzione (A - B). C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; <u>17-bis) utili e perdite su cambi.</u> Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis). D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni; a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 19) svalutazioni; a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18-19). E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio, <u>correnti, differite e anticipate;</u></p> <p>23) utile (perdite) dell'esercizio.</p>	<p>Introdotta la voce 17-bis</p> <p>Introduzione della distinzione tra imposte correnti, differite e anticipate.</p>
<p>2425-bis. - Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni</p>	<p>2425- bis. (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri). I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni</p>	

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.</p>	<p>e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. <u>I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.</u> <u>I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio.</u></p>	<p>Iscrizione delle operazioni in valuta estera. Iscrizione delle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.</p>
<p>2426. - Criteri di valutazione Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella Nota Integrativa; 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella Nota Integrativa; 4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n.1), per un importo pari alla corrispondente frazione del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.</p>	<p>2426. (Criteri di valutazione). Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella Nota Integrativa; 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella Nota Integrativa; 4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423- bis.</p>	

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del Patrimonio Netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella Nota Integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.</p> <p>Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del Patrimonio Netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;</p> <p>5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;</p> <p>6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella Nota Integrativa;</p> <p>7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;</p> <p>8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;</p> <p>9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;</p> <p>10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato,</p>	<p>Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del Patrimonio Netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella Nota Integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.</p> <p>Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del Patrimonio Netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;</p> <p>5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, <u>ove esistente</u>, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;</p> <p>6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, <u>ove esistente</u>, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella Nota Integrativa;</p> <p>7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;</p> <p>8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;</p> <p><u>8- bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al Conto Economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi du-</u> <u>revole;</u></p> <p>9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;</p> <p>10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli:</p>	<p>Indicazione dell'eventuale inesistenza del collegio sindacale.</p> <p>Indicazione dell'eventuale inesistenza del collegio sindacale.</p> <p>Criteria di valutazione delle attività e passività in valuta estera. Previsione della costituzione di una riserva non distribuibile.</p>

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella Nota Integrativa;</p> <p>11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;</p> <p>12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.</p> <p><u>È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.</u></p>	<p>"primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella Nota Integrativa;</p> <p>11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;</p> <p>12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.</p>	<p>Eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio.</p>
<p>2427. - Contenuto della Nota Integrativa</p> <p>La Nota Integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:</p> <p>1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;</p> <p>2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;</p> <p>3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;</p> <p>4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;</p> <p>5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del Patrimonio Netto,</p>	<p>2427. (Contenuto della Nota Integrativa).</p> <p>La Nota Integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:</p> <p>1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;</p> <p>2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;</p> <p>3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;</p> <p><u>3- bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione;</u></p> <p>4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del Patrimonio Netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, <u>la formazione</u> e le utilizzazioni;</p> <p>5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del Patrimonio Netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota</p>	<p>Richiesta informativa sulle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata.</p> <p>Modificazione terminologica.</p>

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;</p> <p>6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;</p> <p>7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello Stato Patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";</p> <p>8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, distintamente per ogni voce;</p> <p>9) gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p>10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;</p> <p>11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, n. 15), diversi dai dividendi;</p> <p>12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;</p> <p>13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del Conto Economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;</p>	<p>posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;</p> <p>6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie <u>e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;</u></p> <p><u>6- bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;</u></p> <p><u>6- ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;</u></p> <p>7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello Stato Patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";</p> <p><u>7- bis) le voci di Patrimonio Netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;</u></p> <p>8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, distintamente per ogni voce;</p> <p>9) gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p>10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;</p> <p>11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;</p> <p>12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;</p> <p>13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del Conto Economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;</p> <p>14) un apposito prospetto contenente:</p> <p><u>a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto Economico oppure a Patrimonio Netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;</u></p> <p><u>b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;</u></p>	<p>Richiesta analisi per area geografica.</p> <p>Richiesta analisi delle successive fluttuazioni di cambio.</p> <p>Richiesta analisi di crediti e debiti derivanti da contratti con retrocessione.</p> <p>Ampliata l'informativa sulla composizione del Patrimonio Netto.</p> <p>Richiesta informativa sulle imposte differite e anticipate.</p>

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p><u>14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, positivamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del Conto Economico.</u></p> <p>15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;</p> <p>16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;</p> <p>17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;</p> <p>18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.</p>	<p>15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;</p> <p>16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;</p> <p>17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;</p> <p>18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;</p> <p><u>19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;</u></p> <p><u>19- bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;</u></p> <p><u>20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447- septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447- bis;</u></p> <p><u>21) i dati richiesti dall'articolo 2447- decies, ottavo comma;</u></p> <p><u>22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.</u></p>	<p>Eliminazione dell'informativa sulle interferenze fiscali.</p> <p>Richiesta informativa sugli altri strumenti finanziari.</p> <p>Richiesta informativa sui finanziamenti dei soci.</p> <p>Richiesta informativa sui patrimoni destinati.</p> <p>Richiesta informativa sui finanziamenti destinati.</p> <p>Richiesta informativa sulle operazioni di locazione finanziaria.</p>
<p>2428. - Relazione sulla gestione</p> <p>Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.</p> <p>Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <p>1) le attività di ricerca e di sviluppo;</p> <p>2) i rapporti con imprese controllate, collegate,</p>	<p>2428. (Relazione sulla gestione).</p> <p>Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.</p> <p>Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <p>1) le attività di ricerca e di sviluppo;</p> <p>2) i rapporti con imprese controllate, collegate,</p>	

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p>3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;</p> <p>4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;</p> <p>5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</p> <p>6) l'evoluzione prevedibile della gestione.</p> <p>Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni <u>quotate in borsa</u> devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.</p> <p>Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società</p>	<p>controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p>3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;</p> <p>4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;</p> <p>5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;</p> <p>6) l'evoluzione prevedibile della gestione.</p> <p>Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni <u>quotate in mercati regolamentati</u> devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.</p> <p>Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.</p>	<p>Ampliamento a tutti i mercati regolamentati.</p>
<p>2435bis. - Bilancio in forma abbreviata.</p> <p>Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;</p> <p>b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000;</p> <p>c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.</p> <p>Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.</p>	<p>2435-bis. (Bilancio in forma abbreviata).</p> <p>Le società, <u>che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati</u>, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro; 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro; 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. <p>Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; <u>le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII</u>; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; <u>la voce E del passivo può essere compresa nella voce D</u>; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.</p> <p><u>Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:</u></p> <p><u>voci A2 e A3</u></p> <p><u>voci B9(c), B9(d), B9(e)</u></p>	

Prima della riforma	Dopo la riforma	Differenze
<p>Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427; le indicazioni richieste dal n. 6 dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.</p> <p>Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>	<p><u>voci B10(a), B10(b),B10(c)</u> <u>voci C16(b) e C16(c)</u> <u>voci D18(a), D18(b), D18(c)</u> <u>voci D19(a), D19(b), D19(c)</u> <u>Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.</u></p> <p>Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.</p> <p>Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>	

Appendice 2 - Norme inerenti la direzione ed il coordinamento di società

Tavola dell'articolato

Libro V, Capo IX - Direzione e coordinamento di società
Articoli 2497 - 2497-septies

2497 (Responsabilità). - Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.

2497-bis (Pubblicità). - La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.

È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.

La società deve esporre, in apposita sezione della Nota Integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.

2497-ter (Motivazione delle decisioni). - Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.

2497-quater (Diritto di recesso). - Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:

a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensi-

bile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;

b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;

c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.

Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata.

2497-quinquies (Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento). - Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.

2497-sexies (Presunzioni). - Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359.

2497-septies (Coordinamento fra società). - Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.